



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**  
**COMITATO REGIONALE TOSCANA**

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE  
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028  
TELEX: 570523 COTOSOC

Indirizzo Internet: [www.figc-crt.org](http://www.figc-crt.org)  
e-mail: [crtlnd@figc-crt.org](mailto:crtlnd@figc-crt.org)

**STAGIONE SPORTIVA 2008 – 2009**

## **Comunicato Ufficiale N. 57 del 30/4/2009**

### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Al presente Comunicato Ufficiale si allega:

C.U. N. 129/A E 130/A della F.I.G.C. del 28.4.09 relativi all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva

### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Si allega al presente Comunicato Ufficiale:

- Circolare n. 46 del 24.4.09 della L.N.D. relativa ai Tornei Internazionali
- Circolare n. 47 del 27.4.09 della L.N.D. relativa al cinque per mille per il 2009 e per le annualità pregresse

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **3.1. Consiglio Direttivo**

Nessuna comunicazione

#### **3.2. Segreteria**

##### **3.2.1 GARE DI SPAREGGIO**

Presso la sede di questo Comitato Regionale in data 24 APRILE 2009 si sono riuniti i Dirigenti delle Società interessate per stabilire le modalità di effettuazione delle gare di spareggio in base a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.:

## **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES**

- per determinare la Società che manterrà il titolo sportivo per partecipare al Campionato Juniores Regionale stagione 2009/2010:

### **VAIANESE – PONTE A GREVE – girone “C”**

Da effettuarsi **SABATO 2 MAGGIO 2009 alle ore 18,30** presso il Campo di **DOCCIA**

\*\*\*\*\*

### **SANTA FIRMINA - CASTIGLIONESE – girone “D”**

Da effettuarsi **SABATO 2 MAGGIO 2009 alle ore 16,00** presso il Campo di **FOIANO**

oooooooooooooooooooooooooooo

Presso la sede di questo Comitato Regionale in data 28 APRILE 2009 si sono riuniti i Dirigenti delle Società interessate per stabilire le modalità di effettuazione delle gare di spareggio in base a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.:

## **CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

- per determinare la Società che manterrà il titolo sportivo per partecipare al Campionato di Promozione stagione 2009/2010:

### **MONTIGNOSO - LUNIGIANA – girone “A”**

Da effettuarsi **DOMENICA 3 MAGGIO 2009 alle ore 16,00** presso lo Stadio di **COVETTA AVENZA**

\*\*\*\*\*

### **BUCINESE – LEVANE – girone “B”**

Da effettuarsi **DOMENICA 3 MAGGIO 2009 alle ore 16,00** presso lo Stadio di **REGGELLO**

\*\*\*\*\*

- fra le società classificatesi al 5° posto del girone C per determinare la Società che andrà a partecipare ai play off:

### **ALABASTRI VOLTERRA – MONTELUPO – girone “C”**

Da effettuarsi **DOMENICA 3 MAGGIO 2009 alle ore 16,00** presso lo Stadio di **CERTALDO**

### 3.2.2 PROMOZIONI E RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI PROMOZIONE STAGIONE 2008/2009

Con riferimento al dispositivo deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato in merito a quanto indicato in oggetto e pubblicato sul C.U. n. 30 del 4.12.2008, si riportano di seguito le società vincenti, retrocesse e quelle che andranno a disputare i play-off e play-out del Campionato a margine:

#### **GIRONE "A"**

**promossa: PISA SPORTING CLUB**

retrocessa: ORENTANO CALCIO

**play off andata:**

5<sup>^</sup> class. – 2<sup>^</sup> class.

4<sup>^</sup> class. – 3<sup>^</sup> class.

**3 maggio 2009 ore 16,30**

**SIGNA - LAMPO**

**INTERCOM.LE MONSUMMANO - PESCIAUZZANESE**

**play out andata:**

15<sup>^</sup> class. – 12<sup>^</sup> class.

14<sup>^</sup> class. – 13<sup>^</sup> class.

**10 maggio 2009 ore 16,30**

**UNIONE BOZZANO – perdente spareggio Montignoso – Lunigiana \*)**

**BARGA – VILLA BASILICA**

\*) lo spareggio di cui sopra si effettuerà il 3.5.09

\*\*\*\*\*

#### **GIRONE "B"**

**promossa: MARINO MERCATO SUBBIANO**

retrocessa: SERRE

**play off andata:**

5<sup>^</sup> class. – 2<sup>^</sup> class.

4<sup>^</sup> class. – 3<sup>^</sup> class.

**3 MAGGIO 2009 ore 16,30**

**PIAN DI SCO - SOCI**

**CAVRIGLIA - BIBBIENA**

**play out andata:**

15<sup>^</sup> class. – 12<sup>^</sup> class.

14<sup>^</sup> class. – 13<sup>^</sup> class.

**10 MAGGIO 2009 ore 16,30**

**UNIONE POLIZIANA - perdente spareggio Bucinese - Levane \*)**

**LATERINA - TERRANUOVESE**

\*) lo spareggio di cui sopra si effettuerà il 3.5.09

\*\*\*\*\*

#### **GIRONE "C"**

**promossa: TUTTOCUOIO**

retrocessa: MASSETANA

**play off andata:**

5<sup>^</sup> class. – 2<sup>^</sup> class.

4<sup>^</sup> class. – 3<sup>^</sup> class.

**10 MAGGIO 2009 ore 16,30**

**\*)vincente spareggio Alabastrini – Montelupo – SEXTUM BIENTINA**

**SORGENTI LABRONE – PORTUALE GUASTICCE**

\*) lo spareggio di cui sopra si effettuerà il 3.5.09

**play out andata:**

15<sup>^</sup> class. – 12<sup>^</sup> class.

14<sup>^</sup> class. – 13<sup>^</sup> class.

**3 MAGGIO 2009 ore 16,30**

**VALDARBIA - SOVICILLE**

**URBINO TACCOLA - GRACCIANO**

**LE GARE DI RITORNO DEI PLAY-OFF E LE GARE DI RITORNO DEI PLAY-OUT A CAMPI INVERTITI SI EFFETTUERANNO LA DOMENICA SUCCESSIVA DELLE GARE DI ANDATA.**

### 3.2.3 COPPA TOSCANA DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA

Il giorno 24 Aprile 2009 presso la sede di questo Comitato Regionale si sono riuniti i Dirigenti delle Società interessate alle finali delle Coppe in oggetto per determinare l'ordine di effettuazione delle gare di andata e ritorno, in base al regolamento della Coppa stessa:

i sorteggi hanno dato i seguenti esiti:

#### **COPPA TOSCANA 1^ CATEGORIA:**

gara di andata: **PECCIOLESE – ORANGE PESCAIOLA** da effettuarsi il **10.5.09 ORE 16,30**

gara di ritorno: da effettuarsi il **17.5.2009 a campi invertiti alle ore 16,30**

#### **COPPA TOSCANA 2^ CATEGORIA**

gara di andata: **PRO LIVORNO – MOLIN NUOVO** da effettuarsi il **10.5.09 ORE 16,30**

gara di ritorno: da effettuarsi il **17.5.2009 a campi invertiti alle ore 16,30**

#### **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE**

Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di punti; a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha fatto il maggior numero di reti in trasferta;

a parità persistente, al termine del secondo incontro, l'Arbitro è tenuto a far disputare due tempi supplementari di 15' ciascuno prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore da condurre secondo norma.

### 3.2.4. COMUNICAZIONE UFFICIO TESSERAMENTI

#### **SVINCOLI "CARTA ASSICURATIVA" – PICCOLI AMICI**

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori con decorrenza 30 aprile 2009:

MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
5.514.497	DI CARLO NICCOLO'	09/03/2001	ASD MADONNA DELL'ACQUA

### 3.2.5. CHIUSURA UFFICI

Si avvertono le Società che **SABATO 2 MAGGIO 2009** gli uffici di questo Comitato rimarranno chiusi al pubblico.

### 3.2.6. APPROVAZIONE TORNEI

Si approvano i seguenti Tornei Federali:

38) VI^ Coppa Coop Molino cat. Juniores – organizzato dalla US MOLINENSE

39) 3° Torneo Seleccion Cat. Juniores – organizzato dalla U.S. PELAGO

40) 6° Torneo D. Noferi Cat. Juniores – organizzato da PISTOIA CALCIO

41) 36° Torneo C. Rontani cat. Juniores – organizzato dalla A.S. UNIONE BOZZANO



**Variazione orario**

A Seguito accordo fra le società interessate le sotto segnate gare si effettueranno all'ora indicata a fianco:

CASTELLINA – ATLETICO CASCIANA TERME   **ORE 15,00**  
 MONTEROTONDO – ELBA 2000 CAPOLIVERI   **ORE 15,00**

**3.4 Recuperi**

Nessuno

**3.5 Gare Rinviata d'Ufficio**

Nessuna

## **4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE**

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FINALI PER LA DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE REGIONALE 2008/2009**

Venerdì 24/04/2009 alle ore 16,00 alla presenza delle Società interessate sono stati effettuati, presso la sede di questo Comitato, i sorteggi validi per gli abbinamenti delle finali Regionali categorie Allievi e Giovanissimi che di seguito riportiamo:

Semifinali andata 03/5/2009 ritorno 10/5/2009 <b>ALLIEVI</b>	Finale gara unica in campo neutro 16/5/2009	Semifinali andata 03/5/2009 ritorno 10/5/2009 <b>GIOVANISSIMI</b>
<b>U.S. PONTEDERA 1912</b>	Vincente semifinale	<b>POL. MARGINE COPERTA</b>
<b>A.C.V. SCANDICCI</b>		<b>A.C.V. SCANDICCI</b>
<b>A.S. SESTESE CALCIO</b>	Vincente semifinale	<b>POL. SORGENTI LABRONE</b>
<b>A.S.D. TAU CALCIO A.</b>		<b>A.S. SESTESE CALCIO</b>

Le **semifinali** si disputeranno in gare di **andata e ritorno** e la società iscritta al primo rigo, giocherà la prima gara in casa;

- a) E' dichiarata vincente la Società che, nelle gare di andata e ritorno, ottiene una miglior differenza reti;
- b) Qualora si registri parità tra reti segnate e reti subite, la miglior differenza reti viene calcolata attribuendo valore doppio ai gol realizzati in trasferta;
- c) Nella eventualità che, anche con l'applicazione del criterio di cui al punto b), si verifichi ulteriore parità, l'arbitro farà eseguire, nelle gare di ritorno, due tempi supplementari di 10' ciascuno;
- d) A situazione invariata, dopo i tempi supplementari, il direttore di gara farà battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre, nel rispetto delle vigenti norme federali.



## FESTA REGIONALE ESORDIENTI A 7 – CALENZANO – 3 MAGGIO 2009

### ERRATA CORRIGE

Si informano le Società che per un mero refuso tipografico, riportato nel C.U. n° 52 del 2.4.09, la quota prevista per il pagamento del pasto di ciascun partecipante alla festa regionale categoria Esordienti sperimentali a 7 è **di euro 13,00 anziché euro 10,00.**

Si precisa altresì che nei regolamenti precedenti alla pubblicazione nel Comunicato Ufficiale di cui sopra e consegnati a tutte le società partecipanti alla festa regionale Esordienti a 7, è stato trascritto l'esatto importo di euro 13,00.

## CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE

### CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

#### GARE DEL 3.5.2009

#### ANTICIPO GARA

Seguito accordo fra le Società Interessate la gara sotto Indicata verra' **anticipata al 1 Maggio 09 Ore 16,30**

#### GIGLIO CALCIO – FORNACI

.....

Seguito accordo fra le Società Interessate la gara sotto Indicata verra' **anticipata alle ore 15,00**

#### AREZZO C.F. – SANCAT

### CAMPIONATO REGIONALE SERIE D

#### GARE DEL 3.5.2009

#### ANTICIPO GARA E VARIAZIONE DI CAMPO

Seguito accordo fra le Società Interessate la gara sotto Indicata verra' **anticipata al 1 maggio 2009 ore 15,00 presso il campo di Pietrasanta via del Sale**

#### VERSILIA 2008 – S. GIUSTO LE BAGNESE

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE

### SERIE C1

Il Campionato è stato vinto dalla Società **POL. FUTSAL TIRRENIA** che viene promossa in Serie B per la Stagione Sportiva 2009/2010. Ci complimentiamo con la Società, giocatori e tecnici per la brillante affermazione.

Retrocedono in Serie C2 per la stagione sportiva 2009/2010 le Società **IGP PISA** e **SANCAT** quali Società classificate al diciassettesimo e diciottesimo posto nel Campionato.

**ANDATA SEMIFINALI PLAY OFF****Mercoledì 29/04/2009**

TRIPETETOLO '97 – PISA SOCCER FIVE ore 22.00

FUTSAL SANGIOVANNESE - VICARELLO

**RITORNO SEMIFINALI PLAY OFF****Venerdì 8/05/2009**

PISA SOCCER FIVE - TRIPETETOLO '97 ore 21.30

VICARELLO – FUTSAL SANGIOVANNESE

**ANDATA PLAY OUT****Mercoledì 29/04/2009**

AMICI DELLA CONCORDIA – DREAM TEAM VIAREGGIO

FIRENZE – LSD POGGIO A CAIANO

**RITORNO PLAY OUT****Venerdì 8/05/2009**

DREAM TEAM VIAREGGIO - AMICI DELLA CONCORDIA

LSD POGGIO A CAIANO - FIRENZE

**SERIE C2**

La Società SESTOESE comunica che presso il proprio impianto per le gare interne PALAISOLOTTO è **obbligatorio indossare calzature con suola in gomma neutra.**

**PROGRAMMA****CAMPIONATO SERIE C1 – Andata semifinali play-off e Andata play-out Mercoledì 29/04/2009****CAMPIONATO SERIE C2 - Quattordicesima giornata di ritorno Giovedì 30/04/2009****CAMPIONATO SERIE D Gir. A e Gir C. – Andata semifinali play-off Venerdì 08/05/2009****CAMPIONATO SERIE D Gir. B – Quattordicesima giornata di ritorno Venerdì 08/05/2009****CAMPIONATO JUNIORES – Ritorno Finalissima play-off e Andata Finalissima play-out Sabato 09/05/2009****SERIE D Girone B – 14° Giornata di RITORNO 08/05/2009**

Società ospitante	Società ospitata	Giorno	Ora
2004 MALISETI	MISER. DI CARMIGNANO	Ven 08/05	22.00
ASI AGLIANA	RINASCITA DOCCIA	Ven 08/05	22.30
BULLS CALENZANO	UNIONE MONTALBANO	Ven 08/05	21.30
DLF FIRENZE	FC SELECAO	Ven 08/05	21.30
PONTE BUGGIANESE C5	ZEROQUATTRO	Ven 08/05	22.00
PROGETTO LANA	PIETA' 2004	Ven 08/05	21.30
TIMEC C5	SPORTING ARNO	Gio 07/05	22.20
Riposa	FIorenza		

## **5. RISULTATI GARE**

### **Gare del 21, 23, 24, 25 e 26 aprile 2009**

#### **CAMPIONATO ECCELLENZA - PLAY OFF**

##### **GIRONE A-ANDATA**

CAMAIORE CALCIO A.S.D.	BORGO A BUGGIANO 1920	1 - 2
S.MARIA A M.MONTECALVOLI	PIETRASANTA MARINA 1911	1 - 1

##### **GIRONE B-RITORNO**

BALDACCIO BRUNI	MONTALCINO	2 - 1
SINALUNGHESE A.S.D.	PIANESE A.S.D.	0 - 5

#### **CAMPIONATO ECCELLENZA - PLAY OUT**

##### **GIRONE A-RITORNO**

CERTALDO	ART.IND.LARCIANESE	2 - 1
FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	REAL CASTELNUOVO	1 - 0

##### **GIRONE B-ANDATA**

FIESOLECALDINE	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	2 - 1
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	SAN DONATO TAVARNELLE	1 - 0

#### **CAMPIONATO PROMOZIONE**

##### **GIRONE A**

ANCHIONEPONTE	VAIANESE	2 - 1
BARGA	SAN MARCO AVENZA 1926	0 - 0
INTERCOMUNALE MONSUMMANO	BORGO A MOZZANO	4 - 0
LAMPO 1919	FOLGOR MARLIA	1 - 2
LUNIGIANA 1919	UNIONE MONTIGNOSO 2005	1 - 1
ORENTANO CALCIO	UNIONE BOZZANO 2006	2 - 1
PESCIAUZZANESE	SIGNA 1914 A.D.	2 - 1
VILLA BASILICA	PISA SPORTING CLUB A.S.D.	1 - 2

##### **GIRONE B**

BUCINESE A.S.D.	CAVRIGLIA	2 - 0
LATERINA	BIBBIENA	1 - 2
LEVANE	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	1 - 1
PIAN DI SCO	MARINO MERCATO SUBBIANO	3 - 2
RESCO REGGELLO	IDEAL CLUB INCISA	2 - 2
SERRE	CASTIGLIONESE A.S.D.	3 - 0
SOCI	FONTE BEL VERDE	3 - 2
VICCHIO A.S.D.	TERRANUOVESE	0 - 2

**GIRONE C**

DONORATICO	S.C. CENAIA	1 - 5
MONTAIONE	ALABASTRI VOLTERRA	3 - 7
MONTELUPO A.S.D.	MASSETANA CALCIO	6 - 1
POLICRAS SOVICILLE	STAGGIA	2 - 1
PORTUALE GUASTICCE	VALDARZIA A.S.D.	7 - 0
RONDINELLA CALCIO S.R.L.	TUTTOCUOIO	2 - 2
SEXTUM BIENTINA	G.URBINO TACCOLA	2 - 2
SORGENTI LABRONE A.S.D.	GRACCIANO	2 - 2

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA****GIRONE A**

CGC CAPEZZANO PIANORE2006	SPORTING CLUB 2001	1 - 1
CITTA DI VILAFRANCA	PONTREMOLI	3 - 2
MARINA LA PORTUALE A.S.D.	SERAVEZZA	3 - 1
MASSAROSA	RICORTOLA	4 - 1
PIANO DI COREGLIA	APPENNINO PISTOIESE ASD	1 - 2
PIEVE FOSCIANA	BAGNI DI LUCCA CORSAGNA	1 - 2
QUERCETA 1964 S.R.L.	GHIVIZZANO A.S.D.	0 - 1
TIRRENIA	PALLERONESE	1 - 0

**GIRONE B**

CASTELVECCHIO DI COMPITO	FEELING CALCIO TOBBIANESE	0 - 1
FUCECCHIO A.S.D.	SAN MINIATO BASSO CALCIO	1 - 3
LA QUERCE	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	3 - 0
LASTRIGIANA	POGGIOSEANO 1909	2 - 1
MALISETI S.D.	SANTACROCESE I.C.	1 - 1
MEZZANA A.S.D.	TAVOLA CALCIO 1924	0 - 0
MONTALE	LAMMARI MARIO MICHELI	1 - 3
REAL CERRETESE A.S.D.	PRATO 2000	4 - 2

**GIRONE C**

ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	ANTELLA 99	1 - 0
CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	LUCO A.S.D.	0 - 4
FIRENZE OVEST A.S.D.	SAGGINALE	2 - 0
GALLIANESE	CERBAIA	0 - 0
GREVIGIANA	PELAGO	1 - 2
MERCATALE A.S.D.	PORTA ROMANA A.S.D.	5 - 2
OLIMPIA PALAZZOLO	SANCASCIANESE A.S.D.	4 - 0
RIGNANESE	AUDACE LEGNAIA	4 - 0

**GIRONE D**

AUDACE ISOLA D ELBA	TRE TORRI TERRICCIOLA	3 - 3
CASCINE SPORTIVA	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	1 - 0
CASTIGLIONCELLO	CAPANOLI S.B. 1946	3 - 2
FOLLONICA	LAIATICO	0 - 0
INT.LE COLLESALVETTI SRL	BIBBONA LA CALIFORNIA ASD	1 - 0
PECCIOLESE ALTA VALDERA	MONTESCUDAIO	1 - 1
RIOTORTO	CAPANNE	3 - 3
S.VINCENZO	CALCI	1 - 2

**GIRONE E**

ALBERORO	UNION TEAM CHIMERA AREZZO	3 - 0
BETTOLLE	VACCHERECCIA	5 - 1
MARCIANO	NUOVA CORTONA CAMUCIA	3 - 0
MONTE SAN SAVINO	PRATOVECCHIO A.S.D.	1 - 0
O RANGE CLUB PESCAIOLA	BERARDENGA	4 - 1
OLMOPONTE AREZZO	NUOVA A.C. FOIANO	2 - 1
STIA	LUCIGNANO	6 - 2
VIRTUS CHIANCIANO T.1945	CESA A.S.D.	2 - 3

**GIRONE F**

ALBERESE	FONTEBLANDA	2 - 0
AURORA PITIGLIANO	ORBETELLO A.S.D.	3 - 1
BRACCAGNI	QUERCEGROSSA	1 - 0
CASOTTO PESCATORI MARINA	MONTIERI A.S.D.	4 - 2
LA SORBA CASCIANO	MANCIANO	1 - 0
PIEVESCOLA	CASTIGLIONESE	3 - 1
SASSO ROCCA	SAN DONATO ACLI	0 - 4
SCANSANO	S. QUIRICO	0 - 1

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****GIRONE A**

ACSI POLISPORTIVA AVENZA	STRETTOIA DBM	1 - 2
ARCOBALENO B.C.	MONZONE 1926 FIVIZZANO 90	2 - 2
ATLETICO CARRARA DEIMARMI	MIGLIARINO A.S.D.	1 - 1
CERVIA	ATLETICO TERRAROSSA	0 - 1
CINQUALE	PORTA A PIAGGE A.S.D.	0 - 2
MONTI	ATLETICO PODENZANA 2004	0 - 0
SCINTILLAPISAEST	ATLETICO FORTE DEI MARMI	1 - 1
SERRICCILO	STIAVA	3 - 2

**GIRONE B**

ATLETICO SANTACROCE ASD	VERGINE DEI PINI	1 - 1
CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	AVANE A.S.D.	1 - 1
MOLIN NUOVO A.S.D.	STAFFOLI A.S.D.	1 - 2
PIEVE A NIEVOLE A.S.D.	SAN MARCELLO A.S.D.	5 - 0
PISTOIA CLUB	GIOVANI VIA NOVA B.P.	3 - 1
S.MARIA BORGO A BUGGIANO	SPIANATE A.S.D.	1 - 6
SANROMANESE	MARLIANA CALCIO A.D.	1 - 1
VINCI A.S.D.	NIEVOLE	3 - 2

**GIRONE C**

ACQUACALDAS.PIETRO A VICO	ANIA	3 - 2
FORNACI	AQUILA S.ANNA	3 - 3
MORIANESE	COREGLIA A.S.D.	4 - 0
PIAZZA AL SERCHIO	SPORTING MASSA MACINAIA	0 - 0
PIEVE SAN PAOLO CAPANNORI	MONTUOLO NAVE	4 - 2
VILLETTA	MARGINONE 2000	0 - 2
VIRTUS	AVANEMETATO A.S.D.	2 - 2
VORNO A.S.D.	S.LORENZO CALCIO A.S.D.	4 - 2

**GIRONE D**

AGLIANESE	COMEANA BISENZIO	3 - 0
ALBACARRAIA 1997	SANTABARBARA 1967	2 - 2
GALCIANESE	CIREGLIESE	2 - 0
PISTOIIACALCIO	FORROTTOLI	1 - 4
PRATO NORD A.S.D.	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	3 - 2
PRATO SPORT A.S.D.	CASTELNUOVO	2 - 1
VALMARINA A.S.D.	ZENITH SUPERGA AMBROSIANA	3 - 1
VIACCIA CALCIO	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	1 - 1

**GIRONE E**

ATLETICO CASCIANA TERME	LIVORNO NORD PONTINO ASD	2 - 2
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.	CRESPINA A.S.D.	1 - 1
LE BADIE A.S.D.	ANTIGNANO BANDITELLA	1 - 2
PERIGNANO CALCIO	BELVEDERE A.S.D.	2 - 0
PRO LIVORNO 1919 A.S.D.	FABBRICA	3 - 0
SOLVAY PONTEGINORI A.S.D.	CEVOLESE LAPI LOGISTICA	2 - 0
SPES A.S.D.	CASTELLINA A.S.D.	0 - 0
VICARELLO 1999	FRATRES PERIGNANO A.S.D.	1 - 1

**GIRONE F**

BOLGHERI A.S.D.	RIPARBELLA	0 - 2*
-----------------	------------	--------

\* GARA DELLA 13<sup>A</sup> DI RITORNO-GIOCATO IL 26/4

**GIRONE G**

MAGLIANESE	BATIROSE GROSSETO NORD	1 - 0
MARSILIANA AICS	INTERCOMUNALE S.FIORA	3 - 1
NEANIA CASTEL DEL PIANO	S.ANDREA	2 - 1
PAGANICO	MONTIANO	2 - 2
S.QUIRICO.	CASTELL AZZARA	2 - 1
SAURORISPESCIA DILETTANT.	ARCILLE A.S.D.	1 - 2
SCARLINO A.S.D.	CALDANA	1 - 4
SORANO A.S.D.	AMIATA	1 - 3

**GIRONE H**

AUDACE GALLUZZO A.S.D.	SAN DONNINO BISENZIO ASD	0 - 2
CASCINE DEL RICCIO S.S.	SAN POLO	1 - 2
IMPRUNETA TAVARNUZZE	GINESTRA FIORENTINA ASD	0 - 0
ISOLOTTO	SETTIMELLO A.S.D.	2 - 4
MALMANTILE	LASTRA 2006	0 - 2
S.LORENZO CAMPI GIOVANI	LA NUOVA POL.NOVOLI	6 - 3
S.MICHELE C.VIRTUS	ALLEANZA GIOVANILE PIAGGE	0 - 7
SPORTING GRASSINA 1946	SAN GIUSTO LE BAGNESE	2 - 1

**GIRONE I**

AMELINDO MORI	CASOLESE	2 - 1
ASTA	CHIANTIGIANA	0 - 2
BUONCONVENTO A.S.D.	BARBERINO V.ELSA A.S.D.	1 - 0
CASTELLINA IN CHIANTI ASD	TORRENIERI A.S.D.	2 - 3
CASTELLINA SCALO	SAMBUCA U. CASINI A.S.D.	1 - 2
PIANELLA	GAMBASSI	2 - 4
POGGIBONSESE A.S.D.	VIRTUS	1 - 3
RADICONDOLI	RADDA IN CHIANTI	0 - 2

**GIRONE L**

POGGIOLA	CASTIGLION FIBOCCHI	0 - 5
S.FIRMINA	RASSINA	1 - 0
SAN DOMENICO AREZZO	MONTERCHIESE	1 - 2
SANTAFIORA	INDOMITA QUARATA	2 - 2
SULPIZIA A.S.D.	CHITIGNANO	1 - 1
TEGOLETO	SPOIANO	1 - 2
VICIOMAGGIO	JUNIOR CAMP AREZZO FA	1 - 0
VIRTUS LIGNANO	TALLA A.S.D.	1 - 2

**GIRONE M**

AFFRICO A.S.D.	S.BRIGIDA	2 - 1
FIRENZE SUD ALBERETA	SAN CLEMENTE	2 - 1
FIRENZUOLA	AUDAX RUFINA	2 - 2
FLORIAGAFIR BELLARIVA	MOLINENSE A.S.D.	2 - 2
LUDUS 90 VALLE DELL ARNO	ALBERETA 72 A.S.D.	1 - 1
RINASCITA DOCCIA	S.GODENZO A.S.D.	0 - 0
RONTESE	RIFREDI 2000	0 - 3
SCARPERIA 1920 A.S.D.	SETTIGNANESE A.S.D.	1 - 4

**GIRONE N**

CAMUCIA CALCIO	SPORTING LATERINA 2002	3 - 0
FRATTA S.CATERINA	MONTAGNANO A.S.D.	0 - 4
MONTECCHIO	TRAIANA	3 - 2
PERGINE A.S.D.	TERONTOLA A.S.D.	3 - 2
PIENZA	MONTEVARCHI MERCATALE	2 - 2
RAPOLANO TERME	TORRITA A.S.D.	1 - 1
SANGIUSTINESE	VOLUNTAS A.S.D.	1 - 0

**FINALI CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI****SEMIFINALI-ANDATA**

PISA SPORTING CLUB A.S.D.	SETTIGNANESE A.S.D.	0 - 0
PIETRASANTA MARINA 1911	LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	1 - 0

**CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE - SERIE C****GIRONE A**

ETRURIA F.C.D.	2003 LUCCA A.S.D.	1 - 2
FIorentina FEMMINILE 1990	FORNACI	1 - 4
REAL SORGENTI LABRONE	AREZZO C.F.	1 - 2
SANCAT	FEMMINILE LIVORNO	3 - 0
SCALESE A.S.D.	REAL AGLIANESE	3 - 0
VALDARNO CALCIO FEMMINILE	GIGLIO CALCIO	4 - 1

**CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE - SERIE D****GIRONE A**

AVENZA CALCIO FEMMINILE	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	*
BAGNI DI LUCCA CORSAGNA	R.B. MONTECATINI TERME CF	1 - 6
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	VIGOR MISERICORDIA A.S.D.	0 - 2
SAN GIUSTO LE BAGNESE	STELLA AZZURRA	0 - 2
SETTIMELLO A.S.D.	AZZURRA GROSSETO CALCIO	1 - 3

\* IN ATTESA DECISIONI G.S.T.

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1****GIRONE A**

DREAM TEAM VIAREGGIO C5	CITTA DI SCANDICCI CA5	3 - 2
FIRENZE CALCIO A 5	LSD POGGIO A CAIANO C5	5 - 4
FUTSAL TIRRENIA	AMICI DELLA CONCORDIA	8 - 4
GERACI FIRENZE CALCIO A 5	FUTSAL SANGIOVANNESE	5 - 5
I.G.P. CALCETTO CLUB PISA	PISA SOCCER FIVE	4 - 10
MASSA E MARINA CALCIO A 5	TRIPETETOLO 97	2 - 2
MISERICORDIA CALCIO A 5	SANCAT	7 - 5
TORRITA A.S.D.	REAL SAN VINCENZO C.5.	2 - 2
VICARELLO 1999	SORMS GILBARCO CECCHI	6 - 3

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2****GIRONE A**

ATLETICO 2001	VERAG PRATO EST AVIS	2 - 1
CITTA DI MASSA CALCIO A 5	CMC CALCIO A 5 LIVORNO	5 - 2
DOGANA A.S.D.	LASTRIGIANA	5 - 5
ELBA 97	FUTSAL CASCINA C5	6 - 2
FUTSAL MONTELUPO F.NO C5	CASOTTO PESCATORI MARINA	7 - 2
MONTECALVOLI CALCIO A 5	ONLY SPORT POLISPORTIVA	7 - 3
P.S.B. PISTOIA A.S.D.	VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	5 - 2
S.CRISTINA CALCETTO	MONSUMMANO CALCIOACINQUE	5 - 6

**GIRONE B**

ATLETICO SAN GIMIGNANO	TRE ESSE 2005	3 - 3
ATON GREEN FLORENCE	SOCI	2 - 2
BANCA MONTERIGGIONI A.S.D	CASCINE DEL RICCIO S.S.	7 - 3
DEPORTIVO CHIESANUOVA VP	TERRANUOVESE	4 - 5
LA NUOVA POL.NOVOLI	SESTOESE CALCIO A CINQUE	5 - 7
PELLETTERIE CALCIO A5 ASD	COLLE	7 - 2
PONTASSIEVE	V.C.LA FONDIARIA CALCIOA5	8 - 4
TRAVALLE	FUTSALCIRCOLINO IMPRUNETA	0 - 1

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D****GIRONE A**

A.I.C.S.ROSIGNANO	FUTSAL CECINA CALCIO A 5	5 - 11
FUTSAL LIVORNO	SPORTING DONORATICO	1 - 5
GIOVANI FUCECCHIO 2000	OMEGA.IT	9 - 4
GIOVANILE MONTECALVOLI	FUTSAL PONTEDERA	5 - 4
PENTACALCIO	OSPEDALIERI SEZ.CALCIO	8 - 6
VIRTUS CAMPIGLIA C.A 5	HELLAS	4 - 6
VORNO A.S.D.	ATLETICO APUANIA	10 - 7

**GIRONE B**

A.S.I. AGLIANA C.5	ZEROQUATTRO A.S.D.	5 - 2
BULLS CALENZANO CALCIO A5	SPORTING ARNO A.S.D.	4 - 4
FIORENZA CALCIO A 5	MISERICORDIA DICARMIGNANO	3 - 4
PONTE BUGGIANESE CALCIOA5	PIETA 2004	5 - 6
PROGETTO LANA C5	F.C.SELECAO	11 - 1
TIMEC CALCIO A CINQUE ASD	DLF FIRENZE CALCIO	3 - 1
2004 MALISETI A.S.D.	UNIONE MONTALBANO CALCIO.	7 - 9

**GIRONE C**

BOOMERANG	SAN GIOVANNI CALCIO A 5	9 - 3
CALCIO A CINQUE REMOLE	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	12 - 2
GIOVANI VIRTUS CALCIO	SPORTIVA STAGGIA	*
LES MERENGUES	BORGOROSSO FC 97	10 - 2
ULIGNANO CALCIO A5	PIAN DI SAN BARTOLO A.S.D	4 - 4
VALDARNIA	VIRTUS FIGLINE	6 - 2

\* VEDI DECISIONI G.S.T.

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES****GIRONE A- PLAY OFF FINALE DI RITORNO**

MASSA E MARINA	DREAM TEAM VIAREGGIO	11 - 9*
----------------	----------------------	---------

\* GIOCATA IL 21/4

**GIRONE B- PLAY OUT FINALE DI ANDATA**

SPORTIVA STAGGIA	CALCETTO POGGIBONSESE	4 - 8*
------------------	-----------------------	--------

\* GIOCATA IL 24/4

**CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 'B'****GIRONE A**

CUOIOPELLI CAPPIANO R.SRL	CARRARESE CALCIO S.R.L.	0 - 0
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	AREZZO S.P.A.	5 - 1
ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.	SIENA S.P.A. sq.B	1 - 1
FIGLINE S.R.L.	FIorentINA S.P.A.	0 - 3
GROSSETO F.C. S.R.L.	PRATO SPA	1 - 2
PISA CALCIO S.P.A.	SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.	1 - 1
POGGIBONSI S.R.L.	LIVORNO CALCIO S.R.L.	0 - 2

**4^ EDIZIONE COPPA REGIONALE "TROFEO ICeT" JUNIORES****1° TURNO ANDATA**

MALISETI S.D.	BORGO A BUGGIANO 1920	1 - 1
FOLGOR MARLIA	FIESOLECALDINE	1 - 3
BARBERINO MUGELLO	ROMAGNANO C.C. CALCIO	0 - 1
FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	GRACCIANO	0 - 1
PONTASSIEVE	CASCINA CALCIO	0 - 2
CALCIO CASTELFIORENTINO	BIBBIENA	1 - 0
MARINO MERCATO SUBBIANO	BRACCAGNI	2 - 1
PORTUALE GUASTICCE	V.GRASSINA	2 - 2

**4^ EDIZIONE COPPA REGIONALE "TROFEO ICeT" ALLIEVI****1° TURNO ANDATA**

MONTECATINIMURIALDO SRL	CALENZANO A.S.D.	1 - 1
FRECCIA AZZURRA	UNION TEAM CHIMERA AREZZO	1 - 0
LASTRIGIANA	CASTELFRANCO STELLA ROSSA	1 - 0
SPORTING ARNO A.S.D.	CECINA	1 - 0
SETTIGNANESE A.S.D.	SPORTING LUCCHESI S.R.L.	3 - 4
S.MICHELE C.VIRTUS	CENTROLIDO NATIONAL A.S.D	2 - 2
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	CALCIO CASTELFIORENTINO	2 - 2
SORGENTI LABRONE A.S.D.	SAN MINIATO A.S.D.	1 - 4

**4^ EDIZIONE COPPA REGIONALE "TROFEO ICeT" GIOVANISSIMI****1° TURNO ANDATA**

CENTROLIDO NATIONAL A.S.D	S.MICHELE C.VIRTUS	0 - 4
LUNIGIANA 1919	UNION TEAM CHIMERA AREZZO	1 - 3
OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	TAU CALCIO ALTOPASCIO	4 - 0
MALISETI S.D.	FORCOLI	0 - 0
PISTOIA NORD A.S.D.	SAURORISPESCIA DILETTANT.	2 - 1
FORTIS JUVENTUS 1909	SPORTING LUCCHESI S.R.L.	1 - 0
ANTIGNANO BANDITELLA	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	0 - 1
PALAZZACCIO	SPORTING ARNO A.S.D.	4 - 0

**COPPA TOSCANA GIOVANISSIME FEMMINILE****GIRONE A-2<sup>a</sup> GARA**

GIGLIO CALCIO	SIENA CALCIO FEMMINILE	5 - 0
VALDARNO CALCIO FEMMINILE	FIorentINA FEMMINILE 1990	1 - 9

## **6. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **6.1. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale**

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, assistito dal rappresentante A.I.A. Giovanni Martini e dai sostituti Giudici Franco Faneschi, Jacopo Piccioli, Lorenzo Rocchi e Andrea Tonerini nella seduta del 29/4/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### **6.1.1. CAMPIONATO ECCELLENZA - PLAY OFF**

GARE DEL 26/ 4/2009

##### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### **A CARICO DI SOCIETA'**

###### **AMMENDA**

Euro 190,00 BALDACCIO BRUNI  
Per contegno offensivo e minaccioso verso un A.A.. Recidiva.

Euro 90,00 SINALUNGHESE A.S.D.  
Per lancio di un ombrello in campo fine gara senza conseguenze. Episodio isolato.

##### **A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA** **FINO AL** 29/ 5/2009

MASSI MASSIMO (BORGO A BUGGIANO 1920)

##### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

###### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

GIANNONE GIANLUCA (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)

##### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

###### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

POLLONI MARCO (MONTALCINO)  
BIAGINI FABIO (PIANESE A.S.D.)  
GORI ROBERTO (SINALUNGHESE A.S.D.)

## I AMMONIZIONE

BONCOMPAGNI ANDREA	(BALDACCIO BRUNI)
GRILLI ALESSANDRO	(BALDACCIO BRUNI)
CAPITANI ANDREA	(BORGO A BUGGIANO 1920)
GRAZIOLI CIRO	(BORGO A BUGGIANO 1920)
SANDRE MARCO	(BORGO A BUGGIANO 1920)
PESELLI ANDREA	(CAMAIORE CALCIO A.S.D.)
MIGLIORINI LEONARDO	(MONTALCINO)
MARRUCCI MATTEO	(PIETRASANTA MARINA 1911)
VITIELLO DAMIANO	(PIETRASANTA MARINA 1911)
CENCINI ALESSIO	(S.MARIA A M.MONTECALVOLI)
ULIVI LUCA	(S.MARIA A M.MONTECALVOLI)
FARA MARCO	(SINALUNGHESE A.S.D.)

## 6.1.2. CAMPIONATO ECCELLENZA - PLAY OUT

**GARE DEL** 26/ 4/2009

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### A CARICO DI SOCIETA'

#### AMMENDA

**Euro** 800,00 **FIESOLECALDINE**  
Per scoppio di materiale pirotecnico all'interno dell'impianto sportivo.

**Euro** 350,00 **LANCIOTTO CAMPI BISENZIO**  
Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna con scuotimento rete parte gara e termine. Reiterata recidiva.

**Euro** 140,00 **ART.IND.LARCIANESE**  
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G..

**Euro** 50,00 **NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI**  
Per contegno offensivo verso il pubblico avversario.

### A CARICO DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 29/ 5/2009

BINI NELLO (LANCIOTTO CAMPI BISENZIO)  
Per aver offeso un A.A..

**A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA FINO AL** 15/ 7/2009

RANIERI CLAUDIO (ART.IND.LARCIANESE)  
Per contegno offensivo e minaccioso verso un AA in ripetute e distinte circostanze.

**SQUALIFICA FINO AL** 15/ 6/2009

BERTINI ANDREA (LANCIOTTO CAMPI BISENZIO)  
Per contegno irrispettoso verso il D.G. e per aver spintonato un calciatore avversario.

**SQUALIFICA FINO AL** 29/ 5/2009

GORETTI MARIO (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER CINQUE GARE**

DI BIANCO MANUEL (ART.IND.LARCIANESE)  
Espulso per gioco violento, alla notifica offendeva e minacciava il D.G..  
A fine gara persisteva nel proprio contegno offensivo.

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

BALDINI FABRIZIO (ART.IND.LARCIANESE)  
D INNOCENTI NICCOLO (ART.IND.LARCIANESE)  
BONAIUTI COSIMO (FIESOLECALDINE)  
ROSSI SIMONE (LANCIOTTO CAMPI BISENZIO)  
DE SIMONE MATTEO (SAN DONATO TAVARNELLE)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

PIERACCINI RONNJ (ART.IND.LARCIANESE)

**I AMMONIZIONE**

MOSTI LUCA (ART.IND.LARCIANESE)  
SIGNORINI ALESSIO (CERTALDO)  
BOZZI FRANCESCO (FORTIS LUCCHESI 1905 SRL)  
CIAMPA FILIPPO (FORTIS LUCCHESI 1905 SRL)  
CASINI ALESSIO (LANCIOTTO CAMPI BISENZIO)  
GIORNALI MARCO (LANCIOTTO CAMPI BISENZIO)  
MALPICI NICCOLO (LANCIOTTO CAMPI BISENZIO)  
VEZZOSI TOMMASO (LANCIOTTO CAMPI BISENZIO)  
CINI MATTEO (REAL CASTELNUOVO)  
CINTOLO GABRIELE (SAN DONATO TAVARNELLE)  
POSSEMATO GIUSEPPE (SAN DONATO TAVARNELLE)

## **6.1.3. CAMPIONATO PROMOZIONE**

**GARE DEL** 26/ 4/2009

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

**Euro** 120,00 **FOLGOR MARLIA**

Per aver causato notevole ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

**Euro** 120,00 **VILLA BASILICA**

Per aver causato notevole ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

**Euro** 100,00 **SIGNA 1914 A.D.**

Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

**Euro** 90,00 **LEVANE**

Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

**Euro** 90,00 **SAN MARCO AVENZA 1926**

Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

**Euro** 40,00 **LAMPO 1919**

Per problematiche tecniche all'impianto di irrigazione che causano breve interruzione della gara.

### **A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA** **FINO AL** 30/ 6/2009

CAMBI MASSIMO (BUCINESE A.S.D.)

Entrava indebitamente in campo offendendo il D.G.. Di poi, reiterava le offese.

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER DUE GARE**

BORGOGNI ANDREA

(BUCINESE A.S.D.)

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

ANDREOTTI PAOLO	(PISA SPORTING CLUB A.S.D.)
RICCI FREDIANO	(VILLA BASILICA)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI infr**

COSTAGLI DIEGO	(DONORATICO)
POGGESI MATTEO	(RESCO REGGELLO)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

CAPPELLI FABIO	(BUCINESE A.S.D.)
SARTI STEFANO	(ORENTANO CALCIO)
BORGHESI ALESSANDRO	(SOCHI)
VIVOLI LEONARDO	(VICCHIO A.S.D.)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

BELLONI MATTEO	(LAMPO 1919)
GUALDANI MATTIA	(TERRANUOVESE)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr**

MASINI MATTEO	(CAVRIGLIA)
---------------	-------------

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

DE GROSSI GIUSEPPE	(FONTE BEL VERDE)
GNUDI FABRIZIO	(G.URBINO TACCOLA)
SANTINI ANDREA	(RONDINELLA CALCIO S.R.L.)
FRASSI CLAUDIO	(SEXTUM BIENTINA)
NARDONI ENEA	(VICCHIO A.S.D.)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

BERTOZZI RICCARDO	(BORGO A MOZZANO)
FANELLI MATTEO	(FONTE BEL VERDE)
PARDINI ANDREA	(G.URBINO TACCOLA)
MARCHETTI FRANCESCO	(LEVANE)
FANI ALESSANDRO	(TERRANUOVESE)

## **6.1.4. CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**GARE DEL** 22/ 3/2009

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**53.- RECLAMO DELL'A.S.D. PECCIOLESE ALTA VALDERA AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. PECCIOLESE ALTA VALDERA/U.S.D. LAIATICO DEL 22.3.2009 (1-1).**

Propone reclamo l'A.S.D. Pecciolese Alta Valdera per la posizione irregolare dei calciatori Marchetti Nicolas e Gasperini Stefano dell'U.S.D. Laiatico, nella gara tra le due societa', disputatasi, in data 22.3.2009, in quanto i predetti calciatori risultavano tesserati, anche, come allenatori/dirigenti rispettivamente dell'U.S. Forcoli e della Societa' Nuova Primavera Forcoli. L'A.S.D. Pecciolese Alta Valdera per questo motivo richiede la punizione sportiva della perdita della gara per l'U.S.D. Laiatico.

Il reclamo e' parzialmente fondato e deve essere accolto. Il Gasperini, alla data della disputa della gara, contro l'odierna reclamante, era, infatti, contemporaneamente, tesserato come dirigente della Nuova Primavera, societa' di settore giovanile e come calciatore dell'U.S.D. Laiatico. Ne consegue la violazione dell'art. 21 comma 4 N.O.I.F., che vieta ai dirigenti, presso una societa', di tesserarsi, quali calciatori, con una societa' diversa dalla prima. Diversa, rilevasi la posizione del calciatore Marchetti il cui nominativo, nella documentazione a questo Ufficio trasmessa dalla Delegazione Provinciale di Pisa solo in data 23.4.2009, pur essendo presente nella comunicazione relativa ai nominativi dei collaboratori dell'U.S. Forcoli del 29.8.2008 e' priva della necessaria firma di accettazione e quindi non valida ed inefficace. Si procede quindi a stralciare la situazione relativa al calciatore Marchetti Nicolas onde valutarla in altre sedi.

Tutto cio' premesso, nella constatazione della posizione di sicura irregolarita' del calciatore Gasperini Stefano, all'U.S.D. Laiatico deve essere, quindi, inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara disputata contro l'odierna reclamante, in data 22.3.2009, con il punteggio di 0-3.

Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Pecciolese Alta Valdera di Peccioli (Pisa) infligge all'U.S.D. Laiatico la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3 nonche' UN punto di penalizzazione in classifica in quanto recidiva ai sensi del comma 3 dell'art. 21 C.G.S.. Ordina non addebitarsi la tassa.

**GARE DEL** 19/ 4/2009

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA: A.S.D. PALLERONESE/U.S.D. PIANO DI COREGLIA DEL 19 APRILE 2009 (sospesa al 40' del s.t. sul risultato di 1-3 e proseguita pro-forma).**

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 56 del 23.4.2009;

-il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, preso atto del referto arbitrale relativo alla gara del campionato regionale di 1' Categoria, Girone A, A.S.D. Palleronese/U.S.D. Piano di Coreglia del 19.4.2009;

-rilevato come dal referto e dal relativo allegato emerga il compimento di atti di aggressione fisica nei confronti dell'arbitro di tale gravita' da indurre quest'ultimo a far proseguire 'pro-forma' (e solo per non dar luogo ad episodi di gravita' ancora maggiore) la gara;

tutto cio' premesso, ricorda questo Giudice come alla luce di quanto disposto dall'art. 17 C.G.S. occorra valutare se fatti o situazioni verificatisi in occasione di una certa gara abbiano influito o meno sul suo regolare svolgimento od impedito la sua regolare prosecuzione fino al termine. Cio' posta la questione non vi e' dubbio che le aggressioni dell'abito da parte dell'allenatore, concretizzatasi (tra le altre cose) in un violento pugno al costato ed in ripetuti calci inferti da parte di alcuni calciatori ed un sostenitore dell' A.S.D. Palleronese hanno inciso negativamente ed a ragione sulla serenita' dello stesso arbitro e dunque sul regolare svolgimento dell'incontro che, laddove non sospeso, non avrebbe avuto in alcun caso un andamento regolare. Appare chiaro, insomma, che e' stata la condotta dell'allenatore e dei calciatori e sostenitori dell'A.S.D. Palleronese, gravissima, a porre nelle condizioni fisiche e psichiche di non proseguire nella direzione della gara con la necessaria serenita' e ad impedire che la gara stessa giungesse al termine regolarmente. Tanto che l'incontro e' andato avanti solo proforma, non per ingiustificata decisione di un arbitro imbelle, ma perche' la situazione di grave tensione e pericolosita' creata dai tesserati della Societa' A.S.D. Palleronese altro non suggeriva che portare a termine la gara, al sensato e ragionevole scopo di evitare pregiudizi ancora maggiori per se' medesimo. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non vi e' dubbio, dunque, che in occasione dellagara A.S.D. Palleronese/U.S.D. Piano di Coreglia del 19.4.2009 si sono verificati fatti che hanno influito sul suo regolare svolgimento: fatti riconducibili alla Societa' A.S.D. Palleronese prima che per responsabilita' oggettiva per essere stati posti principalmente in essere da suoi tesserati. Ne discende infliggersi a detta societa' la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 fermi restando i provvedimenti assunti nei confronti dei calciatori, dell'allenatore e della societa' con Com. Uff. n. 56 del 23.4.2009.

**GARE DEL** 26/ 4/2009

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

**Euro** 150,00 **BAGNI DI LUCCA CORSAGNA**  
Per aver causato notevole ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa.

**Euro** 120,00 **CASTIGLIONCELLO**  
Per aver causato notevole ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

#### **A CARICO DIRIGENTI**

##### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'**

**FINO AL** 29/ 5/2009

PAGANUCCI CARLO

(MANCIANO)

BONCRISTIANI GIOVANNI

(POGGIOSEANO 1909)

**A CARICO DI MASSAGGIATORI**

**SQUALIFICA**

**FINO AL** 7/ 5/2009

PETRI AMEDEO

(LAMMARI MARIO MICHELI)

**A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA** **FINO AL** 15/ 6/2009

ADAMI MAURIZIO

(CGC CAPEZZANO PIANORE2006)

Allontanato per proteste, a fine gara assumeva contegno irrispettoso verso l'intera categoria arbitrale.

**SQUALIFICA** **FINO AL** 29/ 5/2009

CIONI LUCA

(RIOTORTO)

**SQUALIFICA** **FINO AL** 7/ 5/2009

SCINTU CORRADO

(MONTALE)

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER DUE GARE**

GABRIELLI MIRKO

(CGC CAPEZZANO PIANORE2006)

SAVINI MARCO

(FONTEBLANDA)

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

MARGIACCHI ANDREA

(ALBERESE)

CANDRIAN SALVATORE

(AUDACE ISOLA D ELBA)

MICCHI MIRCO

(BAGNI DI LUCCA CORSAGNA)

TIRINNANZI PAOLO

(BETTOLLE)

BONINI DARIO

(BIBBONA LA CALIFORNIA ASD)

DE SANTI MAURIZIO

(LASTRIGIANA)

SPATARO LORENZO

(LASTRIGIANA)

DE MARCO MASSIMO

(LUCIGNANO)

GALLORINI GIACOMO

(MARCIANO)

BRUGNANO LUCA

(PECCIOLESE ALTA VALDERA)

MUSICO MARCO

(POGGIOSEANO 1909)

BASTERI ALESSANDRO

(PORTA ROMANA A.S.D.)

CALDAROLA ALESSANDRO

(QUERCEGROSSA)

SPAGNOLI MICHAEL

(RIOTORTO)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XIV infr**

VENTURINI ANTONIO

(PALLERONESE)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI infr**

BARDUCCI LEONARDO	(LASTRIGIANA)
MENNA ELIO	(MALISETI S.D.)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

LANNI MATTEO	(AUDACE LEGNAIA)
MELI LEONARDO	(BERARDENGA)
INGROSSI MATTEO	(BRACCAGNI)
CIARPI CARLO ANDREA	(CASOTTO PESCATORI MARINA)
GIOLI ALESSIO	(CASTIGLIONCELLO)
MONTI MASSIMILIANO	(FUCECCHIO A.S.D.)
CARLOTTI FEDERICO	(INT.LE COLLESALVETTI SRL)
TOSTI SIMONE	(MALISETI S.D.)
VAGAGGINI ANDREA	(MONTIERI A.S.D.)
PULCINELLI FRANCESCO	(NUOVA A.C. FOIANO)
VANGELISTI MARCO	(PRATOVECCHIO A.S.D.)
GALGANI ALESSIO	(RIOTORTO)
LUISI EDO	(SERAVEZZA)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

BRUNI ANDREA	(AUDACE LEGNAIA)
CANGELOSI GABRIELE	(AUDACE LEGNAIA)
DECESARE GENNARO	(BIBBONA LA CALIFORNIA ASD)
IVONE JONATHAN	(CALCI)
COTTONE ANDREA	(CASTELVECCHIO DI COMPITO)
AMERIGHI FEDERICO	(CASTIGLIONESE)
BALDACCI SIMONE	(CGC CAPEZZANO PIANORE2006)
ASCIERTO JACOPO	(CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D)
BELLUCCI STEFANO	(FEELING CALCIO TOBBIANESE)
FALCIANI ALESSIO	(FONTEBLANDA)
CAMPIGLI PAOLO	(FUCECCHIO A.S.D.)
BRACCESI RICCARDO	(GALLIANESE)
D IGNAZI DIMITRI	(GREVIGIANA)
MENSINI FEDERICO	(LA SORBA CASCIANO)
TOGNARELLI MATTEO	(LASTRIGIANA)
STORAI FRANCESCO	(MALISETI S.D.)
VALLERIANI GIANLUIGI	(MANCIANO)
GEPPONI MARCO	(MONTE SAN SAVINO)
MEMA DONALD	(MONTE SAN SAVINO)
ABBRUSCATO GAETANO	(MONTESCUDAIO)
BALDACCONI ALESSIO	(NUOVA A.C. FOIANO)
BINDI MATTEO	(O RANGE CLUB PESCAIOLA)
NARDI THOMAS	(PALLERONESE)
SANTI NICOLA	(PIANO DI COREGLIA)
VALORIANI MATTEO	(POGGIOSEANO 1909)
CAPANNI MATTEO	(PORTA ROMANA A.S.D.)
VANNONI GIACOMO	(QUERCETA 1964 S.R.L.)
BARONCINI MARCO	(RIGNANESE)
MERCIAI GIOVANNI	(RIGNANESE)
PICOTTI ALBERTO	(SAN DONATO ACLI)
BINDI DAVIDE	(VACCHERECCIA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA XII infr**

BRACCI PAOLO	(CASCINE SPORTIVA)
LAZZINI MICHELE	(RICORTOLA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr**

BENVENUTI PATRICH	(ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.)
VOLPI MATTEO	(BETTOLLE)
GIORGINI ANDREA	(BRACCAGNI)
MUSCOLINO FILIPPO	(CASTIGLIONESE)
PIOLI STEFANO	(GHIVIZZANO A.S.D.)
PACETTI LUCA	(MEZZANA A.S.D.)
PIRA MATTEO	(ORBETELLO A.S.D.)
GRAZIA SIMONE	(SPORTING CLUB 2001)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

DI FIORE MARCO	(ALBERESE)
LORENZINI MARX	(ALBERORO)
REGGIANNINI ALBERTO	(APPENNINO PISTOIESE ASD)
ARTIACO MARIO	(CASOTTO PESCATORI MARINA)
BARDELLI RICCARDO	(CESA A.S.D.)
ARROSTI CRISTIANO	(CGC CAPEZZANO PIANORE2006)
MASTRINI ANDREA	(CITTA DI VILLAFRANCA)
AMBROSIO LUIGI ANTONIO	(FEELING CALCIO TOBBIANESE)
AGRESTI LORENZO	(LUCO A.S.D.)
TOSI STEFANO	(MERCATALE A.S.D.)
RICCIO ENRICO	(PECCIOLESE ALTA VALDERA)
LENZI MATTEO	(PIANO DI COREGLIA)
ROSSINI MATTIA	(PONTREMOLI)
RUGANI GIACOMO	(S.VINCENZO)
GANGONI MICHELE	(SAN MINIATO BASSO CALCIO)
COVELLI MATTEO	(TIRRENIA)
DE ANGELI LUCA	(TIRRENIA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

TANTURLI LUCA	(ANTELLA 99)
TOGNI CRISTIAN	(ATLETICO PIOMBINO SSD ARL)
DEL SORBO ROBERTO	(AUDACE ISOLA D ELBA)
LA VEGLIA COSIMO	(AUDACE ISOLA D ELBA)
VIVIANI ALESSANDRO	(BIBBONA LA CALIFORNIA ASD)
PARDINI ANDREA	(CASTELVECCHIO DI COMPITO)
RIGHI MARCO	(CASTIGLIONCELLO)
BACCANI MIRKO	(CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D)
ARBULLA ALESSANDRO	(INT.LE COLLESALVETTI SRL)
CONTI ANDREA	(LA QUERCE)
BRUSCHI MATTEO	(MALISETI S.D.)
MANINI LEONARDO	(MANCIANO)
BONELLI YURI	(MONTIERI A.S.D.)
DANGELO VINCENZO	(MONTIERI A.S.D.)
LECCHINI LUCA	(PONTREMOLI)
RUSTIONI LORENZO	(PORTA ROMANA A.S.D.)
SISI ALBERTO	(REAL CERRETESE A.S.D.)
MEI ANDREA	(SAGGINALE)
OTTAVIANO GINO	(SASSO ROCCA)
MICHELINI FEDERICO	(SPORTING CLUB 2001)
PATRASCU ROBERT	(STIA)
RUSCIO ANDREA	(UNION TEAM CHIMERA AREZZO)



**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'**

**FINO AL** 15/ 5/2009

GUERRINI GRAZIANO

(ATLETICO SANTACROCE ASD)

**A CARICO DI MASSAGGIATORI**

**SQUALIFICA**

**FINO AL** 15/ 5/2009

FABIO CORRADO

(SANROMANESE)

**A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA**

**FINO AL** 30/ 6/2009

TUCCORI MASSIMO

(MONTUOLO NAVE)

Per contegno offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali in ripetute e distinte circostanze.

**SQUALIFICA**

**FINO AL** 29/ 5/2009

CARBONI SERGIO

(TORRITA A.S.D.)

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER TRE GARE**

PELLEGRINI ANDREA

(ATLETICO FORTE DEI MARMI)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

ALBERICO MICHELE

(CASTELLINA SCALO)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

MAIANI ANDREA

(S.BRIGIDA)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

NUTI LORENZO

(SAN CLEMENTE)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

VANNELLI SIMONE

(SANGIUSTINESE)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

**SQUALIFICA PER DUE GARE**

BERTI MAURIZIO

(CHITIGNANO)

SICOLI MARCO

(LA NUOVA POL.NOVOLI)

RICCIARELLI ANDREA

(MONTUOLO NAVE)

SANTINI FILIPPO

(PRATO NORD A.S.D.)

TOCCI LORENZO

(RAPOLANO TERME)

LENZI FILIPPO

(SCINTILLAPISAEST)

BRIZI LUCIANO

(SORANO A.S.D.)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

GORI MASSIMILIANO	(AGLIANESE)
VANNINI MAURO	(AMELINDO MORI)
ALIPERTA ALESSANDRO	(ANTIGNANO BANDITELLA)
GHEZZANI NICOLA	(ANTIGNANO BANDITELLA)
CANTONI SIMONE	(AQUILA S.ANNA)
IAZZETTA GABRIELE	(ARCILLE A.S.D.)
MANCUSO LIVIO	(AUDACE GALLUZZO A.S.D.)
DETTORI MANOLO	(BELLARIA CAPPUCINI A.S.D)
PELLEGRINI THOMAS	(BOLGHERI A.S.D.)
PARADISI LORENZO	(CALDANA)
FIorentINI ROBERTO	(CEVOLESE LAPI LOGISTICA)
CECCONI JACO	(INTERCOMUNALE S.FIORA)
BALLINI EMANUELE	(LA NUOVA POL.NOVOLI)
FRASCARELLI LEONARDO	(MIGLIARINO A.S.D.)
ERMINI RICCARDO	(MOLINENSE A.S.D.)
SABIA MARIO	(MONTUOLO NAVE)
BIANCHI MATTEO	(PIEVE SAN PAOLO CAPANNORI)
TESTELLA RICCARDO	(RADICONDOLI)
ASOLE FEDERICO	(S.MICHELE C.VIRTUS)
FAPPERDUE FRANCESCO	(S.QUIRICO.)
CARLETTI NICCOLO	(SAN GIUSTO LE BAGNESE)
COLOMBINI ALESSANDRO	(SANROMANESE)
AMORFINI FABIO	(SERRICCIOLO)
ZURI LORENZO	(SETTIGNANESE A.S.D.)
BECHI LORENZO	(SPORTING GRASSINA 1946)
FORCONI SIMONE	(SPORTING GRASSINA 1946)
LUCCHESI LUCA	(STIAVA)
PANDOLFI MARCO	(VOLUNTAS A.S.D.)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER CINQUE GARE**

CAROTI ALESSIO (RIPARBELLA)  
A fine gara colpiva con violenza un calciatore avversario con un pugno provocandogli conseguenze.

#### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE**

AGOSTINI GUIDO (BOLGHERI A.S.D.)  
A fine gara colpiva con calci e pugni alcuni calciatori avversari.

IULIANO DIEGO (BOLGHERI A.S.D.)  
A fine gara colpiva con calci e pugni alcuni calciatori avversari.

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE**

CONFORTI NICOLA (RIPARBELLA)  
Per condotta violenta verso un calciatore avversario a fine gara.

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

ROSATI ROBERTO (PRATO NORD A.S.D.)  
A fine gara lanciava volontariamente il pallone verso il pubblico ospite.

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

REALI FRANCESCO (COIANO SANTA LUCIA A.S.D.)  
A fine gara tentava di colpire un calciatore avversario.

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XV infr**

BISCONTI FRANCESCO (COMEANA BISENZIO)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XIII infr**

PELLEGRINI THOMAS (BOLGHERI A.S.D.)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI infr**

PANDOLFI LUCA (RAPOLANO TERME)  
AZZI TIZIANO (SERRICCIOLO)  
CATARSI ENRICO (VILLETTA)  
FRANCHINI ANDREA (VILLETTA)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

MENICUCCI DANIELE (ANIA)  
ROCCHICCIOLI ALESSANDRO (ANIA)  
BARBIERI ALESSIO (ATLETICO CARRARA DEIMARMI)  
TONI STEFANO (ATLETICO SANTACROCE ASD)  
INNOCENTI PAGANELL TOMMASO (AVANE A.S.D.)  
LO VAGLIO FEDERICO (CASTELLINA IN CHIANTI ASD)  
PANDISCIA FILIPPO (CASTELLINA IN CHIANTI ASD)  
GAMBINO MICHELE (CASTELNUOVO)  
RICCI FABIO (CINQUALE)  
GROSSI CLAUDIO (INTERCOMUNALE S.FIORA)  
ROSSI FEDERICO (JUNIOR CAMP AREZZO FA)  
GIANNUZZI ANDREA (MONTI)  
PUCCI GABRIEL (NIEVOLE)  
MARCHINI ANDREA (RAPOLANO TERME)  
LAPI JACOPO (RIFREDI 2000)  
NIGIOTTI GIACOMO (RIPARBELLA)  
MASSAI LEONARDO (SAMBUCA U. CASINI A.S.D.)  
MONETTI CLAUDIO (SPES A.S.D.)  
PAESANO FRANCESCO (TORRENIERI A.S.D.)  
PERROTTA MARIO (VERGINE DEI PINI)  
BAGNI ELIA (VINCI A.S.D.)  
CICOGNA ANDREA (VIRTUS)  
BERNETTI SIMONE (VOLUNTAS A.S.D.)  
BARONCELLI FRANCESCO (ZENITH SUPERGA AMBROSIANA)  
NESTI FABIO (ZENITH SUPERGA AMBROSIANA)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

SOMMAZZI FRANCESCO (AFFRICO A.S.D.)  
ROSSI LORENZO (ALBACARRAIA 1997)  
SENESI MIRKO (ALBACARRAIA 1997)  
CHIAVACCI ENRICO (ALBERETA 72 A.S.D.)  
NOVELLI LUCA (ALBERETA 72 A.S.D.)  
FERRARI NICCOLO (ANTIGNANO BANDITELLA)  
GROSSI ALESSANDRO (ARCOBALENO B.C.)  
MEINI FRANCESCO (ASTA)  
CARLI IACOPO (ATLETICO SANTACROCE ASD)

MICHELI MASSIMO	(AVANE A.S.D.)
BERTELLI GIULIO	(CALDANA)
LOMBARDI LUCA	(CASALGUIDI 1923CALCIO SRL)
KASA XHAFER	(CASCINE DEL RICCIO S.S.)
MARIANI FRANCESCO	(CASCINE DEL RICCIO S.S.)
LEONCINI RODRIGO	(CASOLESE)
FAZZUOLI SERGIO	(CASTELLINA SCALO)
MOSSUTO MARCO	(CASTELNUOVO)
PILLON ALESSANDRO	(CERVIA)
CALANDRA FRANCESCO	(COMEANA BISENZIO)
BACCI COSIMO	(FIRENZE SUD ALBERETA)
BONAVOLTA FABIO	(FIRENZE SUD ALBERETA)
CARMIGNANI LORENZO	(FRATRES PERIGNANO A.S.D.)
BIGNOZZI ELIA	(FRATTA S.CATERINA)
FALTONI ANDREA	(FRATTA S.CATERINA)
ROSSI ANDREA	(INDOMITA QUARATA)
MAINARDI FABIO	(LE BADIE A.S.D.)
MAINARDI GIULIO	(LE BADIE A.S.D.)
DELL AMPIO ALESSANDRO	(MARSILIANA AICS)
BIANCHINI MARCO	(MONTUOLO NAVE)
ARCANGELI ALESSANDRO	(MONZONE 1926 FIVIZZANO 90)
CESARI MARCO	(PIEVE A NIEVOLE A.S.D.)
RICIGLIANO ALESSANDRO	(POGGIBONSESE A.S.D.)
COLOMBI EMANUELE	(PRO LIVORNO 1919 A.S.D.)
NICOSIA FEDERICO	(RIPARBELLA)
GURIOLI GABRIELE	(RONTESE)
INNOCENTI GIULIO	(S.ANDREA)
MAZZOLI STEFANO	(S.ANDREA)
KOJE NIKOLIN	(S.LORENZO CAMPI GIOVANI)
FASTELLI RICCARDO	(S.QUIRICO.)
CASALE STEFANO	(SAN DOMENICO AREZZO)
MANGANI SALVO	(SANROMANESE)
GIRARDINI RICCARDO	(SAURORISPESCIA DILETTANT.)
POMPILI DARIO	(SAURORISPESCIA DILETTANT.)
GABBRIELLI ALESSANDRO	(SORANO A.S.D.)
LUNGHY MARCO	(TALLA A.S.D.)
SALVETTI MARCO	(VILLETTA)
CENCI ENRICO	(VINCI A.S.D.)
MORI TONI	(VIRTUS LIGNANO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA XII infr**

QUILICI OMAR	(GIOVANI VIA NOVA B.P.)
--------------	-------------------------

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr**

LEPORI ANDREA	(AGLIANESE)
DOVERI ANDREA	(BELLARIA CAPPUCINI A.S.D)
LEONCINI ALESSIO	(CASTELLINA A.S.D.)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

COSTA ALESSANDRO	(AGLIANESE)
GORI MASSIMILIANO	(AGLIANESE)
GIRONI PETER	(AMELINDO MORI)
PARRINI FRANCESCO	(ATLETICO SANTACROCE ASD)
DETTORI MANOLO	(BELLARIA CAPPUCINI A.S.D)
GUARINO GIACOMO	(CASOLESE)
COLI DANIELE	(COMEANA BISENZIO)
ROMBOLI STEFANO	(CRESPINA A.S.D.)

BUTLER MORGAN	(ISOLETTO)
BUONOMO MATTEO	(LA NUOVA POL.NOVOLI)
MYRTEZAI DRITI	(LA NUOVA POL.NOVOLI)
GIANNINI LUCA	(MARSILIANA AICS)
ESPOSITO SIMONE	(POGGIOLA)
CHIERICI ANDREA	(S.FIRMINA)
DI PASQUALE VITTORIO	(S.MARIA BORGO A BUGGIANO)
VENTURINI MICHAEL	(SAN POLO)
LANDI ALESSANDRO	(SANGIUSTINESE)
RAMPI TOMMASO	(SANGIUSTINESE)
CINOTTI MASSIMILIANO	(SCARLINO A.S.D.)
URENI FRANCESCO	(SOLVAY PONTEGINORI A.S.D.)
BRIZI LUCIANO	(SORANO A.S.D.)
BENATTI OMAR	(SPORTING LATERINA 2002)
DI BUGNO ANDREA	(SPORTING MASSA MACINAIA)
MEINI MARCO	(STIAVA)
CONFORTI MATTEO	(VERGINE DEI PINI)
MARESCA MARIO	(VERGINE DEI PINI)
GJERMENI REDON	(VINCI A.S.D.)
BACCI SIMONE	(VIRTUS)
FRANCINI DAVID	(VIRTUS)
BENNATI SANDRO	(VIRTUS LIGNANO)
FAVILLI ALESSIO	(VIRTUS LIGNANO)
GIULIACCI CHRISTIAN	(VORNO A.S.D.)
MARETTO ANDREA	(ZENITH SUPERGA AMBROSIANA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

FERRI MARCO	(AGLIANESE)
MARZOLI MARCO	(AMELINDO MORI)
BONORA GIACOMO	(AMIATA)
DONATI MIRCO	(ANTIGNANO BANDITELLA)
GEMIGNANI GIOVANNI	(ARCOBALENO B.C.)
LAZZARI ALESSIO	(ATLETICO SANTACROCE ASD)
MARIANI NICOLA	(ATLETICO TERRAROSSA)
BARACCHI MATTEO	(CASCINE DEL RICCIO S.S.)
DANIEL NATIVE PAULO	(CASTELLINA IN CHIANTI ASD)
LENZI EMANUELE	(CASTELNUOVO)
BERTI MAURIZIO	(CHITIGNANO)
SALVADORI ALESSANDRO	(FABBRICA)
CALVANELLI NICOLA	(FIRENZUOLA)
MINUTI EMANUELE	(FRATRES PERIGNANO A.S.D.)
BARSANTI ALBERTO	(GALCIANESE)
RENIERI ALESSIO	(GAMBASSI)
GRANCHI ELISEO	(LE BADIE A.S.D.)
DETOMI MATTEO	(LUDUS 90 VALLE DELL ARNO)
DOMENICHELLI DEVID	(MAGLIANESE)
CAROTTI EMANUELE	(MARSILIANA AICS)
CHECCACCI RAFFAELE	(MARSILIANA AICS)
HAUDI ABDELLAH	(MORIANESE)
BRANCACCIO DOMENICO	(PERGINE A.S.D.)
BAGLIONI DAVID	(PIENZA)
INNOCENTI EMILIO	(PIEVE A NIEVOLE A.S.D.)
MEONI ALESSANDRO	(PRATO NORD A.S.D.)
BIANCHI ALESSANDRO	(PRATO SPORT A.S.D.)
GORINI ANDREA	(RASSINA)
SMACCHI LORENZO	(S.BRIGIDA)
CAVINI FRANCESCO	(S.MICHELE C.VIRTUS)
SONNINI SIMONE	(S.QUIRICO.)
PINI ANDREA	(SAN GIUSTO LE BAGNESE)

CASALINI EMANUELE	(SANROMANESE)
PATANELLA LORENZO	(SANTABARBARA 1967)
GIOVANNELLI FILIPPO	(SAURORISPESCIA DILETTANT.)
AGNELLI ANDREA	(SPORTING GRASSINA 1946)
MAZZA FRANCESCO	(STIAVA)
VITALE PAOLO	(TORRENIERI A.S.D.)
BOTTICELLA MIGUEL	(VICARELLO 1999)
MACCHINI PAOLO	(VICARELLO 1999)
MARIGLIANI STEFANO	(VIRTUS)
PIERONI ALESSIO	(VOLUNTAS A.S.D.)

## **6.1.6. FINALI CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI**

**GARE DEL** 25/ 4/2009

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **I AMMONIZIONE**

POMO GIOVANNI	(LANCIOTTO CAMPI BISENZIO)
LUPERI FEDERICO	(PISA SPORTING CLUB A.S.D.)
CIOLLI ANDREA	(SETTIGNANESE A.S.D.)

## **6.1.7. CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE - SERIE C**

**GARE DEL** 26/ 4/2009

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

**Euro** 40,00 **SCALESE A.S.D.**  
Per contegno offensivo verso tesserato avversario.

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

LAZZARINI DEBORA	(2003 LUCCA A.S.D.)
------------------	---------------------

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

MAFUCCI NOEMI

(AREZZO C.F.)

**6.1.8. CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE - SERIE D**

GARE DEL 26/ 4/2009

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DIRIGENTI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'**

**FINO AL** 30/ 6/2009

RAMAZZOTTI ROBERTO

(CASTIGLIONE DELLA PESCAIA)

Allontanato per aver offeso il D.G., alla notifica profferiva frase irriguardosa. Uscendo dal campo reiterava le offese.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

PASQUINI ALESSANDRA

(CASTIGLIONE DELLA PESCAIA)

LA MONICA BARBARA

(VIGOR MISERICORDIA A.S.D.)

**6.1.9. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1**

GARE DEL 24/ 4/2009

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DIRIGENTI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'**

**FINO AL** 7/ 5/2009

BURCHIETTI MASSIMO

(LSD POGGIO A CAIANO C5)

**A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2009**

SARTINI IDALGO (MASSA E MARINA CALCIO A 5)

Allontanato per aver offeso il D.G., alla notifica lo minacciava reiterando le offese. Successivamente, in diverse e distinte circostanze persisteva nel proprio atteggiamento ingiurioso ed intimidatorio che perdurava anche oltre il termine della gara allorché i Direttori di Gara rientravano nello spogliatoio. In tale circostanza cercava di aprire la porta dello stesso pronunciando altre frasi offensive. Il tentativo non era posto in essere solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti e di altri tesserati.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER DUE GARE**

BALDINI ALESSANDRO (LSD POGGIO A CAIANO C5)

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

CELLI LUIGI (LSD POGGIO A CAIANO C5)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI infr**

MEZZANOTTE DAVID (TRIPETETOLO 97)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

RICCI SIMONE (GERACI FIRENZE CALCIO A 5)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

COPPINI LUCA (LSD POGGIO A CAIANO C5)

MAZZEI DANIELE (MASSA E MARINA CALCIO A 5)

FRIELLO GABRIELE (TRIPETETOLO 97)

## **6.1.10. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2**

GARE DEL 24/ 4/2009

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

Euro 80,00 CASCINE DEL RICCIO S.S.

Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa ridotto.

#### **A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA** **FINO AL** 29/ 5/2009

GORI ENRICO (TERRANUOVESE)  
PAPINI GIANLUCA (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)  
A fine gara offendeva il D.G..

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA** **FINO AL** 30/ 4/2010

TONIACCINI NELLO (DEPORTIVO CHIESANUOVA VP)  
Espulso per gioco violento, alla notifica offendeva il D.G. e gli andava incontro con fare minaccioso. Allontanato dai propri compagni riusciva a liberarsi e, andando verso l'avversario colpito, lo offendeva e minacciava. Successivamente si avvicinava al D.G. e gli poneva il dito indice sul viso provocandogli lieve dolore sotto lo zigomo. Veniva allontanato definitivamente dal campo dai propri compagni.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

AZZATI DANIELE (CMC CALCIO A 5 LIVORNO)  
PUCCI ANDREA (CMC CALCIO A 5 LIVORNO)

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

PANARIELLO SAMUELE (P.S.B. PISTOIA A.S.D.)  
A fine gara si spintonava con un calciatore avversario.  
CEGRANI BESMIR (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)  
A fine gara si spintonava con un calciatore avversario.  
FAGGIOLI FABIO (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)  
A fine gara tentava di colpire un calciatore avversario.

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

BORRIELLO CIRO	(ATLETICO SAN GIMIGNANO)
PIERI MARCO	(ATON GREEN FLORENCE)
TURONI FABIO	(ELBA 97)
BIANCHI FABIO	(SESTOESE CALCIO A CINQUE)
BRANCATI GIACOMO	(VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

DI GIORGIO MARIO	(COLLE)
------------------	---------

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

PELLEGRINO GERMANO	(COLLE)
CAMARCA ANDREA	(DOGANA A.S.D.)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

BODDI ANDREA	(ATLETICO 2001)
PETTA CRISTIAN	(CMC CALCIO A 5 LIVORNO)
RICCIO ALESSANDRO	(VERAG PRATO EST AVIS)

**6.1.11. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D**

GARE DEL 24/ 4/2009

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA: A.S.D. GIOVANI VIRTUS CALCIO/A.C.D. SPORTIVA STAGGIA DEL 24 APRILE 2009 (sospesa al 29' del p.t. sul risultato di 2-4).**

Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato regionale Toscana, rilevato dal referto della gara in epigrafe che l'arbitro al 29' del p.t. a causa dell'usura del terreno di gioco riteneva che la visibilita' delle linee laterali, gia' precaria all'inizio della gara, fosse divenuta insufficiente;

-che l'arbitro invitava il capitano della societa' ospitante a provvedere all'eliminazione dell'inconveniente ma che questi dichiarava di non essere nella possibilita' di potervi porre rimedio. Allorche' il D.G. interrompeva la gara. Tutto cio' premesso, osserva il Giudice Sportivo che la semplice lettura del referto offre la prova della mancata osservanza da parte dell'arbitro delle formalita' predisposte affinche' le gare si svolgano nel pieno rispetto dei regolamenti, previa l'eliminazione di tutte le irregolarita' che potrebbero inficiarle. Infatti, l'arbitro, accertato che le linee laterali non erano piu' visibili, avrebbe dovuto imporre alla societa' ospitante per l'eliminazione delle irregolarita' un termine che non doveva superare il tempo massimo di attesa, cio' in applicazione della regola n. 1 n.ri 9/10 della guida pratica delle regole di giuoco calcio a cinque. In ogni caso non avrebbe dovuto immediatamente sospendere la gara, perche' soltanto allo scadere del termine prefissato sorgeva la responsabilita' della societa' ospitante, la quale non ottemperando alla disposizione del Direttore di gara rendeva impossibile la prosecuzione della partita, sia nel caso che il suo comportamento fosse dovuto a volontarieta' sia che fosse imputabile anche a solo titolo di colpa. D'altra parte, l'affermazione contenuta nel referto in ordine all'impossibilita' da parte del capitano di prestare i necessari

provvedimenti per ovviare all'irregolarita' costituisce una valutazione soggettiva, mentre e' proprio il trascorrere del tempo prefissato che offre - come si e' detto - la prova della responsabilita' della societa'. La gara, pertanto, deve essere ripetuta, essendo stata interrotta in modo irregolare.

Per questi motivi il G.S.T. dispone la ripetizione della gara suriportata trasmettendo gli atti alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'**

**FINO AL** 15/ 5/2009

MORANDINI COSIMO

(VALDARNIA)

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE**

TOZZINI JONATHAN

(A.I.C.S.ROSIGNANO)

Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica reiterava le offese.

DURGONI LUCA LUIGI

(PIETA 2004)

Espulso per aver offeso il D.G., a fine gara reiterava le offese.

GIANNETTI RICCARDO

(PIETA 2004)

Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica reiterava le offese.

MUCCI GIOVANNI

(PIETA 2004)

Espulso per aver rivolto al D.G. frase irrispettosa, a fine gara minacciava l'arbitro.

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

CAVACIOCCHI DENNY

(2004 MALISETI A.S.D.)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

ZUNINO LUCA

(FUTSAL PONTEDERA)

STEFANELLI ANDREA

(GIOVANILE MONTECALVOLI)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

COPPINI MATTEO

(PIETA 2004)

A fine gara minacciava il D.G..

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

INNOCENTI LEONARDO	(F.C.SELECAO)
FILIPPELLI MARCO	(UNIONE MONTALBANO CALCIO.)
PALMIERI MATTEO	(VALDARNIA)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

DEL MASTRO VINCENZO	(FUTSAL CECINA CALCIO A 5)
MENICHINI ELIA	(GIOVANI FUCECCHIO 2000)
SIMONI DAVIDE	(LES MERENGUES)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

PARRA DAVID	(A.I.C.S.ROSIGNANO)
MARCOGIUSEPPE ROCCO	(VIRTUS FIGLINE)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

TOZZINI JONATHAN	(A.I.C.S.ROSIGNANO)
------------------	---------------------

**6.1.12. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES-PLAY OUT**

GARE DEL 24/ 4/2009

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

CHIAPPINI MARCO	(CALCETTO POGGIBONSESE)
SOVANI ALESSANDRO	(SPORTIVA STAGGIA)

**6.1.13. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 'B'**

GARE DEL 26/ 4/2009

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER DUE GARE**

VESTRI MANUEL	(SIENA S.P.A. sq.B)
---------------	---------------------

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

TISO LORENZO

(CUOIOPELLI CAPPIANO R.SRL)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

CHIARELLO ALEX

(SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.)

**6.1.14. 4<sup>A</sup> COPPA REGIONALE “TROFEO ICET” JUNIORES**

GARE DEL 25/ 4/2009

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA FINO AL** 30/ 6/2009

CARIGNANI FRANCO

(FORTIS LUCCHESI 1905 SRL)

Allontanato per proteste, nello spogliatoio offendeva il D.G.. Usciva dal locale sbattendone la porta.

**SQUALIFICA FINO AL** 29/ 5/2009

VALGIMIGLI MASSIMO

(BORGO A BUGGIANO 1920)

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER SETTE GARE**

CARLESÌ LORENZO

(CASCINA CALCIO)

Alla notifica dell'ammonizione si avvicinava al D.G. ed in segno di sfida poggiava la propria fronte su quella dell'arbitro.

**SQUALIFICA PER TRE GARE**

GENNAZZANI ANDREA

(FORTIS LUCCHESI 1905 SRL)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

LEONE FRANCESCO

(GRACCIANO)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

MORENA FEDERICO

(GRACCIANO)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

**SQUALIFICA PER DUE GARE**

PACCIANI ANDREA	(FIESOLECALDINE)
LAZZARINI MICHELE	(FOLGOR MARLIA)

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

BINDI STEFANO	(FORTIS LUCCHESI 1905 SRL)
---------------	----------------------------

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**I AMMONIZIONE**

CAVALLARO DANIELE	(BARBERINO MUGELLO)
SINGH INDEVIR	(BIBBIENA)
LOMONTE LUCA	(BORGO A BUGGIANO 1920)
DI FRANCO WALTER	(BRACCAGNI)
MARRACCINI MARCO	(BRACCAGNI)
MORGANTI MARCO	(BRACCAGNI)
BISERNI FRANCESCO	(CALCIO CASTELFIORENTINO)
TERRENI NICCOLO	(CALCIO CASTELFIORENTINO)
CARLESÌ LORENZO	(CASCINA CALCIO)
PIACENTI DARIO	(CASCINA CALCIO)
TOGNONI DAVIDE	(CASCINA CALCIO)
GAMANNOSI TOMMASO	(FIESOLECALDINE)
PACCIANI ANDREA	(FIESOLECALDINE)
RAVEGGI ANDREA	(FIESOLECALDINE)
BERTOLACCI DAVIDE	(FOLGOR MARLIA)
GALLI ANDREA	(FORTIS LUCCHESI 1905 SRL)
ROSSETTI STEFANO	(MARINO MERCATO SUBBIANO)
SCARPELLINI RICCARDO	(MARINO MERCATO SUBBIANO)
SCOSCINI MATTEO	(MARINO MERCATO SUBBIANO)
CERI LORENZO	(PONTASSIEVE)
PIERACCIONI TOMMASO	(PONTASSIEVE)
BENCREATI MICHAEL	(PORTUALE GUASTICCE)
SANSONI GIANLUCA	(PORTUALE GUASTICCE)
BEVILACQUA PAOLO	(ROMAGNANO C.C. CALCIO)
ZAMPOLINI GIACOMO	(ROMAGNANO C.C. CALCIO)
BARBETTI LORENZO	(V.GRASSINA)
CARNASCIALI ALBERTO	(V.GRASSINA)
PETTINEO GIACOMO	(V.GRASSINA)
PORETTI FRANCESCO	(V.GRASSINA)

## **6.1.15. 4<sup>A</sup> COPPA REGIONALE “TROFEO ICeT” ALLIEVI**

**GARE DEL** 26/ 4/2009

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

BARTOLINI CRISTIANO	(CALENZANO A.S.D.)
FREDIANI NICOLA	(CENTROLIDO NATIONAL A.S.D)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **I AMMONIZIONE**

COCCIA NICOLO	(CALCIO CASTELFIORENTINO)
MARZOLA ELIA FRANCESCO	(CALENZANO A.S.D.)
MATTEUCCI FEDERICO	(CALENZANO A.S.D.)
BERTI NICOLA	(CECINA)
BICHISECCHI FRANCESCO	(CECINA)
GUCCI SEBASTIANO	(CECINA)
TAFFI ALESSANDRO	(CENTROLIDO NATIONAL A.S.D)
CIONI TOMMASO	(FRECCIA AZZURRA)
MORI FEDERICO	(FRECCIA AZZURRA)
BRUNI LORENZO	(S.MICHELE C.VIRTUS)
MELI FRANCESCO	(S.MICHELE C.VIRTUS)
MANGANELLI PIETRO	(SAN MINIATO A.S.D.)
MASONE MARIANO	(SAN MINIATO A.S.D.)
BATTAGLIA YURI	(SETTIGNANESE A.S.D.)
GANDOLFO SIMONE	(SETTIGNANESE A.S.D.)
NOBILI LEONARDO	(SORGENTI LABRONE A.S.D.)
CAVALLARO GIUSEPPE	(SPORTING ARNO A.S.D.)
FERRETTI ANDREA	(SPORTING LUCCHESI S.R.L.)
REGOLI NICOLO	(SPORTING LUCCHESI S.R.L.)
VENTURI MANUEL	(SPORTING LUCCHESI S.R.L.)
GREGORI ALESSIO	(UNION TEAM CHIMERA AREZZO)

## **6.1.16. 4<sup>A</sup> COPPA REGIONALE “TROFEO ICET” GIOVANISSIMI**

**GARE DEL** 26/ 4/2009

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA** **FINO AL** 15/ 5/2009

MIANO MASSIMO (PISTOIA NORD A.S.D.)

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

POGGI YURI (S.MICHELE C.VIRTUS)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **I AMMONIZIONE**

BORSALINO MATTEO	(CENTROLIDO NATIONAL A.S.D)
MORANDI LORENZO	(FORCOLI)
SANTINI ANDREA	(FORCOLI)
SBRANTI MIRKO	(FORCOLI)
MASSAI NICCOLO	(FORTIS JUVENTUS 1909)
ROSATI GIANMARCO	(MALISETI S.D.)
CHITI UMBERTO	(OLIMPIA FIRENZE A.S.D.)
VINCIGUERRA GREGORIO	(PALAZZACCIO)
BELLI NICOLA	(PISTOIA NORD A.S.D.)
LIVI ALESSANDRO	(PISTOIA NORD A.S.D.)
PAROLI ANDREA	(PISTOIA NORD A.S.D.)
SABATINI CHRISTIAN	(PISTOIA NORD A.S.D.)
CORSINOVİ ANDREA	(SPORTING ARNO A.S.D.)
FAVA FEDERICO	(SPORTING LUCCHESI S.R.L.)
MENCHETTI STEFANO	(SPORTING LUCCHESI S.R.L.)
MEUCCI ANDREA	(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
SKANA SEBASTIANO	(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
STEFANIA DANILÒ	(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
BALZANO VITTORIO	(UNION TEAM CHIMERA AREZZO)
SCARPELLINI MARCO	(UNION TEAM CHIMERA AREZZO)

## 6.2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

Dott. Carmine COMPAGNINI	Presidente
Avv. Gabriele LENZI	Componente
Dott. Giuseppe COMPAGNINI	Componente
Sig. Luigi BINI	Rappresentante A.I.A

E con assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si e' riunita il giorno **24 aprile 2009 ore 17.00** assumendo le seguenti decisioni:

### DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE FIGC

**155/ stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti tesserati ed enti:**

- **Bechi Roberto, presidente della Polisportiva Val d'Arbia;**
- **Sardone Luigi, dirigente;**
- **Lorenzetti Rossano, dirigente;**
- **Toscano Luigi, presidente G.S. San Miniato;**
- **Tosoni Danilo, dirigente;**

**per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S..**

- **Polisportiva Val d'Arbia**
- **G.S. San Miniato,**

**per la responsabilità diretta ed oggettiva secondo quanto previsto dall'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S..**

La Commissione Disciplinare Toscana, ricevuto il provvedimento emesso in data 2 febbraio 2009 con cui la Procura Federale ha operato il deferimento indicato in premessa, ha fissato la data di discussione per la giornata odierna, dandone avviso raccomandato alle parti interessate.

Sono qui presenti :

- l'Avvocato Marco Stefanini, per la Procura Federale,;
- i deferiti:
- a) Toscano Luigi Presidente e Tosoni Danilo Dirigente del G.S. S.Miniato, assistiti dall'Avvocato Massimo Carignani del Foro di Terni che rappresenta e difende anche la Società;
- b) Bechi Roberto, Presidente; Sardone Luigi e Rossano Lorenzetti, dirigenti della Polisportiva Val d'Arbia, assistiti dall'Avvocato Fabio Giotti del Foro di Arezzo che li rappresenta, così come rappresenta la Società Val d'Arbia, giusto mandato in atti.

Il Presidente del Collegio introduce il dibattimento precisando che la Procura Federale venuta a conoscenza, attraverso una serie di articoli apparsi sulla stampa, del provvedimento assunto dalla Procura della Repubblica di Siena nei confronti del dirigente della Polisportiva Val d'Arbia, Sardone Luigi, constatato che detto provvedimento indicava anche la sussistenza della violazione di norme nell'ambito della attività federale ed in particolare di quelle previste dal Codice di Giustizia Sportiva, ha effettuato i necessari accertamenti.

L'Ufficio, a tal fine, acquisiva presso la Procura della Repubblica di Siena il fascicolo processuale relativo alla vicenda penale e assunte, *esclusivamente nell'ambito della normativa federale*, le deposizioni delle parti interessate, ha proceduto al deferimento di cui è causa.

Il dibattimento si apre con l'escussione dei deferiti Toscano, Tosoni e del G.S. S.Miniato.

Il rappresentante della Procura Federale, invitato ad illustrare la posizione dell'Ufficio, chiede una breve sospensione dichiarando di aver ricevuto, da parte del difensore del G.S. S.Miniato richiesta di applicazione dell' art. 23 del C.G.S. nei confronti dei propri assistiti.

Riaperto il dibattimento, l'Avvocato Stefanini comunica di aver raggiunto con il rappresentante dei soggetti e dell'Ente deferiti un accordo in ordine alla applicazione dell'art. 23 del C.G.S. che esplicita nei seguenti termini :

- al Presidente Luigi Toscano la inibizione per mesi 6 (sei);
- al Dirigente Danilo Tosoni la inibizione per mesi 6 (sei)
- alla Società ammenda di € 3.000,00(tremila).

La Commissione, sospesa la discussione, riunitasi in Camera di Consiglio, rilevata la estrema gravità degli addebiti, ha ritenuto la proposta non congrua in ordine a quanto contestato per cui dispone la prosecuzione del dibattimento.

Il rappresentante della Procura Federale interviene con il ricordare preliminarmente che ci si trova in presenza di società che operano nel campo del settore giovanile con tutte le particolari implicazioni che ciò comporta agli effetti della determinazione della gravità dei fatti accaduti.

Rileva che le indagini della Procura Federale hanno carattere del tutto autonome rispetto a quelle della Procura della Repubblica, per cui, pur avendone acquisito il fascicolo, il deferimento è basato unicamente su quanto emerso nel corso della istruttoria federale.

Ricorda le dichiarazioni del Presidente Toscano in sede di indagine “domestica” in ordine a costituire “prassi” tra le società del settore l’aver posto in essere quella simulazione, che simulazione non è, come ammesso dalle parti. Richiama le dichiarazioni, vere e proprie confessioni, rese dal Presidente Toscano a pagina 13 del verbale istruttorio.

La scrittura redatta dalle due Società in violazione delle norme federali ha rilevanza come assicurazione per una stagione costituendo quindi una sorta di “paracadute”.

Anche le dichiarazioni del Tosoni, riportate alle pagine 13 e 14 comprovano la sua partecipazione alla attività illegittima posta in essere.

Conclude chiedendo che, vista la gravità dei fatti contestati e riaffermata la responsabilità degli incolpati, vengano irrogate le seguenti sanzioni:

- al Presidente del G.S. S.Miniato, Toscano Luigi, la inibizione per mesi 9 (nove);
- al Dirigente della medesima Società Tosoni Danilo, la inibizione per mesi 9 (nove);
- al G.S. S.Miniato l’ammenda di € 4.000,00(quattromila).

Il dibattimento prosegue con l’esame della posizione della Polisportiva Val d’Arbia e degli altri soggetti deferiti che per essa hanno agito : Bechi Roberto, Sardone Luigi, Lorenzetti Rossano.

Il rappresentante della Procura Federale, nell’analizzare i fatti, richiama quanto affermato dal Tosoni in ordine alla scrittura privata per riaffermare la violazione delle norme federali commessa da entrambe le Società; l’importanza della scrittura redatta fra dette società, di cui non è contestabile l’esistenza perché pacificamente confermata da tutti gli incolpati e, per ciascuno di essi, richiama le deposizioni quali risultano dal verbale istruttorio della Procura Federale rileggendole, come riportate sulle pagine delle quali indica i riferimenti, che elenca.

Procede allo stesso modo con le dichiarazioni testimoniali rese da genitori e calciatori denunziati.

In ordine a queste ultime si sofferma sulle assicurazioni date sia ai calciatori che ai loro genitori circa la validità annuale del tesseramento.

Si è trattato di un disegno machiavellico che, ripete, ha costituito un vero e proprio “paracadute” i cui termini possono essere così sintetizzati in concreto : o continui a giocare per questa squadra o paghi quanto ti si richiede.

Si sofferma sulle richieste di pagamento; sul fatto che i genitori dei ragazzi da svincolare venissero ascoltati singolarmente; ritiene inspiegabili le richieste di pagamento (definito vero e proprio *prezzo*), diverse l’una dall’altra, effettuate dal “comitato ristretto” della Val d’Arbia, come viene definito da tutti gli incolpati, costituito al solo scopo di indicare le cifre da richiedere in caso di svincolo.

Si sofferma sulle “modalità di pagamento” : sul doversi presentare da soli e con denaro contante; sull’avvenuto pagamento da parte di alcuni genitori di calciatori.

Dopo aver ribadito il concetto che Sardone è il soggetto più esposto ed ha pagato, in altra sede, anche per conto terzi, osserva che le somme non venivano contabilizzate da parte del Val d’Arbia per essere utilizzate nell’acquisto di altri calciatori, divenendo così un vero e proprio giro.

Richiama l’episodio concernente il tesseramento del calciatore Faleri con la mancata applicazione dell’art. 108 N.O.I.F.

Le violazioni commesse sono quindi gravi non solo in riferimento all’art. 95 delle N.O.I.F. quanto e sovrappiù per la violazione dell’art. 1 del C.G.S..

Quanto accaduto infanga il calcio giovanile.

Conclude chiedendo irrogarsi :

- al Presidente Bechi Roberto la inibizione per anni due e mesi sei;
- al D.S. Sardone Luigi e al Dirigente Lorenzetti Rossano la medesima sanzione;
- alla Polisportiva Val d'Arbia la sanzione dell'ammenda per € 30.000,00.

Il Presidente del Collegio rilevando non essere pervenuta per un semplice disguido, la memoria a difesa trasmessa ed in possesso della Procura Federale, invita il difensore dei deferiti, ad illustrarne il contenuto.

L'Avvocato Giotti così articola la difesa della Soc. Val d'Arbia e dei suoi tesserati:

- A) per quanto riguarda la scrittura sottoscritta tra la Società e il G.S. S.Miniato esiste un unico comportamento disciplinarmente rilevante costituito dalla avvenuta sottoscrizione del documento: essa non può avere altra rilevanza stante la sua nullità sancita dall'art. 95 del C.G.S.;
- B) si oppone alla interpretazione della Procura affermando che non esiste alcun comportamento fraudolento da parte della Polisportiva Val d'Arbia, atteso che i genitori dei calciatori, sottoscrittori del cartellino, non potevano non essere a conoscenza che il vincolo in questione fosse pluriennale, ciò in considerazione che si trattava di calciatori, all'epoca svincolati. Richiama a tal proposito la posizione di dirigente di società rivestita da due dei genitori denunciati e precisa che un terzo, estraneo alla vicenda, ha dichiarato di ben conoscere la circostanza che si trattava di vincolo pluriennale. Il tesseramento è avvenuto con l'utilizzo dei moduli ufficiali, così come previsto;
- C) per ciò che si riferisce alla richiesta di denaro fatta dal dirigente Sardone, pur confermandone la illegittimità, richiama lo spirito collaborativo tenuto dalla Società nel comunicare al C.R.T. quanto stava ponendo in essere la Procura della Repubblica di Siena. Afferma altresì che la richiesta trova la propria ragion d'essere nelle spese sostenute, per i calciatori che intendevano cambiare squadra, durante la stagione sportiva 2007/2008 ed anche per sopperire alla richiesta del premio di preparazione avanzata dal G.S. S.Miniato.

Contesta alla Procura Federale il mancato deferimento dei calciatori - e non solo di essi - che hanno sottoscritto (o fatto sottoscrivere) il tesseramento, ben consapevoli che il vincolo fosse pluriennale e ritiene che in sede di determinazione dell'ammenda questa venga quantificata per ciascun capo di incolpazione.

La difesa conclude con la richiesta di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni contestate – ad eccezione di quella illustrata sotto la lettera B – e conseguentemente applicare a dette violazioni il disposto degli artt. 23 e 24 del C.G.S..

Esaurito il dibattimento la C.D. passa a decisione.

Gli addebiti di cui la Procura fa carico ai soggetti deferiti sono i seguenti:

- violazione dell'art 95 delle N.O.I.F., per non aver depositato la lista di trasferimento, nei termini e nei modi previsti, presso il C.R.T.;
- aver richiesto il pagamento di somme di denaro (di importi diversi) al fine di consentire lo svincolo dei calciatori;
- aver subordinato l'assenso allo svincolo al pagamento di una somma di denaro dopo aver fatto sottoscrivere una richiesta di tesseramento a titolo definitivo, facendo intendere che si trattava di vincolo annuale.

La fase dibattimentale e l'esame degli atti indicano che il deferimento è fondato, quindi da accogliere, perché esso è basato su prove testimoniali e documentali (quali le fotocopie delle banconote consegnate al Sardoni in due occasioni), ed infine, sulle ammissioni-confessioni, rese dagli stessi soggetti deferiti alla Procura Federale nella autonoma istruttoria che detto Ufficio ha svolto, dopo avere, opportunamente acquisito, il fascicolo aperto precedentemente dalla A.G.O..

La violazione dell'art. 95 risulta in modo evidente dalla "scrittura privata" che, redatta in data 16 luglio 2007, non è stata mai depositata presso il Comitato Regionale Toscano, per cui l'addebito non necessita di alcun riscontro.

Per quanto concerne gli altri addebiti, di ben diverso e grave contenuto sostanziale, si osserva che le testimonianze dei genitori dei giovani calciatori interessati alla vicenda sono tutte concordi nel

confermare quanto ha fatto oggetto delle denunce – querele presentate ai Carabinieri di Siena circa le richieste di denaro loro fatte dal Sardoni per concedere lo svincolo.

Unica eccezione la testimonianza resa dal Marsiglietti che peraltro ha lasciato qualche dubbio nell'ambito delle indagini della Procura della Repubblica (...*lo stesso lasciava trasparire una pregressa analisi dell'accaduto e su cosa potesse o meno riferire*) riportata a pag. 63 della relazione del Comando Carabinieri di Siena).

Osserva ancora la C.D. come le affermazioni del Marsiglietti confermano, implicitamente l'assunto della Procura Federale in ordine al principio da questa enunciato: o rimani tesserato o paghi:

Le richieste infine hanno trovato esito nella consegna, da parte di Pasqualino Luigi, padre del calciatore Giuseppe, della somma di € 6.000,00, 12 banconote da € 500,00, nonché nella consegna della medesima somma, di identico taglio, da parte di Valenti Nilo, genitore del calciatore Iacopo, banconote che venivano riposte dal Sardoni nel portafoglio.

I Carabinieri di Siena nell'eseguire, in data 11 agosto 2008, la perquisizione personale del dirigente Sardone hanno rinvenuto la somma di € 6.000,00 in dodici banconote da € 500,00, custodite entro un busta gialla, mentre altre undici, del medesimo taglio, si trovavano, ripiegate, all'interno del portafoglio del perquisito.

Sia la somma di € 6.000,00 che quella di € 5.500,00 recano i numeri di serie delle banconote fotocopiate a cura del Pasqualino e del Valente in precedenza e consegnate ai C.C..

Non può non rilevare la Commissione che: il Sardone ha ricevuto in due tranches complessivamente 24 banconote, (12 da Pasqualino e 12 da Valente) mentre ne sono state rinvenute 23; le due consegne sono avvenute nelle date 8 e 9 agosto 2008 e che in data 11 agosto il calciatore Mattia Faleri, al momento di sottoscrivere il tesseramento con il Val d'Arbia, ha ricevuto dal Sardone, prelevata dal portafoglio, una banconota da € 500,00.

Sempre dall'esame delle testimonianze emerge in maniera inconfutabile che al momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento, era stato assicurato ai calciatori ed ai loro genitori che il vincolo sarebbe stato annuale mentre venne successivamente opposto ad essi la sua valenza definitiva.

Ciò risulta dallo svolgimento dei fatti denunciati che così si riassumono:

- stante il rapporto fiduciario instaurato con la dirigenza dell'A.S.D. Arbia, il modulo non era stato letto dai genitori del calciatore Pasqualino;
- non fu "quasi" consentito di leggerlo al Valenti;
- non era stato indicato sul modulo, al momento della firma da parte del Ballerini, che si trattava di vincolo pluriennale, né di vincolo annuale;

Unico soggetto che dichiara di essere a conoscenza del vincolo con cui sono stati tesserati i due figli, è il Sig. Marsiglietti il quale comunque dichiara di non sapere se gli altri genitori ne avessero eguale notizia.

Le dichiarazioni a difesa in ordine al punto appaiono infondate non potendo attribuirsi ad esse il significato di una strumentalizzazione da parte dei genitori dei calciatori: il Collegio non ravvisa, in tale eventuale comportamento, alcuna ragion d'essere.

Il calciatore Simi venne addirittura rassicurato dai dirigenti delle due Società interessate (G. S. Miniato e Polisportiva Val d'Arbia) sul fatto che il suo trasferimento era in prestito ed a carattere annuale, salvo poi comunicargli che esso aveva invece carattere definitivo. A ciò si aggiunga che né il calciatore, né i suoi genitori, notarono che la lista di trasferimento che lo riguardava recava la barra nella casella indicante la durata del vincolo.

Agli addebiti così evidenziati si deve aggiungere che quanto posto in essere dai soggetti deferiti appare unicamente rivolto **alla sistematica violazione delle norme federali**, come risulta anche dalla dichiarazione resa dal Presidente del G.S. S. Miniato il quale afferma che detto comportamento costituisce "*prassi*" del sistema, ma che esso è necessario a titolo cautelativo. Affermazione che trova conferma nella dichiarazione resa dal Lorenzetti (Polisportiva Val d'Arbia) il quale, confermando di essere a conoscenza della illegittimità di siffatta procedura, afferma in assoluta tranquillità che "*...in una società dilettantistica si usa fare così*".

Il concetto viene ulteriormente ribadito allorché il Lorenzetti precisa che il reimpiego delle somme ricavate dall'operazione con il Ballerini è stato effettuato per l'acquisto di altro calciatore.

Le operazioni finanziarie così effettuate risultano riportate sulla contabilità della Società sotto la voce “premio di preparazione” il cui importo reale è notevolmente diverso da quello contabilizzato (dichiarazione di Toscano Luigi in data 5/11/2008).

Tutti gli atti posti in essere denotano, quindi, essere compiuti in evidente violazione delle norme federali e assolutamente mancanti di ogni trasparenza.

La assoluta gravità dei comportamenti posti in essere risulta in modo ancora più pregnante:

- dalla richiesta di denaro, da taluno dei deferiti assunto essere dovuto quale premio di preparazione, premio che, da calcoli effettuati sulla base delle disposizioni federali, ascende nella fattispecie a non più di € 1.883,00 a fronte di richieste ben più rilevanti. Che non si sia trattato di premio di preparazione è del resto confermato dal Presidente del Val d'Arbia il quale dichiara di aver effettuato, unitamente a Sardone e Lorenzetti una “*valutazione*” dei cartellini dei calciatori qui in esame. La C.D. ritiene opportuno a tal proposito evidenziare l'ammontare

Nome	Proc.Federale	Importo rich.	pagato	Premio prep.	riceve
Pasqualino	Conf. querela	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 1.883,00	
Valenti	“	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.884,00	
Ballerini	“	€ 7.000,00	€ 800,00 **	€ 1.884,00	
Simi	“	€ 4.500,00			
Faleri	“				€ 500,00

dei premi di preparazione spettante a ciascuno dei calciatori coinvolti nella vicenda :

\*\* *richiesti € 1.000,00, pagati € 800,00 - per rimborso “spese tesseramento”.*

- dalla ingiustificata diversità delle cifre richieste che variano da € 4.500,00 a 6.000,00 a 7.000,00, quest'ultima ridotta in un caso a € 6.000,00;
- dalla richiesta, in altro caso, di € 1.000,00 quale rimborso per spese di tesseramento, poi ridotta ed accettata a € 800,00, con assegno all'ordine proprio;
- dalla richiesta effettuata dal Sardone a Pasqualino e Valente di presentarsi con denaro contante e da soli;
- dal mancato rilascio di ricevute e quietanze;
- dal farsi rilasciare assegni intestati al portatore o a nome proprio e quindi girati.

In tale contesto la mancata trasmissione della richiesta di svincolo come previsto dall'art. 108 N.O.I.F. acquisisce un valore ben più grave della semplice omissione formale apparendo tendente a non evidenziare il tipo di tesseramento **effettivamente** posto in essere

Anche sotto un profilo di carattere etico ed educativo quanto accaduto è da sanzionare in modo esemplare, infatti, il comportamento dei dirigenti ha “sconvolto” i calciatori, alcuni dei quali hanno espresso il loro malcontento di essere tesserati per la Val d'Arbia e, addirittura, uno di essi (Simi), dopo aver dichiarato di essere “*purtroppo*” tesserato per la Val d'Arbia ha affermato di non proseguire nella attività agonistica non intendendo continuare ad essere tesserato per detta società.

A fronte di quanto sopra la difesa dei deferiti consiste solo nella negazione di quanto loro contestato, caratterizzata per altro, da evidenti contraddizioni. A tal fine basta citare quanto affermato dal Sardone e dal Lorenzetti in ordine alle decisioni assunte dal “comitato ristretto”, appositamente ideato per stabilire la cifra da chiedere al fine di rilasciare la lista di svincolo. Il primo indica che la richiesta veniva effettuata “dopo aver notiziato il consiglio”, il secondo che le cifre venivano “poi discusse in consiglio”.

La richiesta della difesa in ordine al mancato deferimento dei calciatori appare del tutto infondata e da disattendere, considerato che il calciatore minore è del tutto privo della capacità di agire anche nei confronti dell'ordinamento sportivo, tant'è che il tesseramento può avvenire unicamente con la apposizione della firma da parte degli esercenti la potestà.

D'altra parte il deferimento non opera e non può operare, nei confronti di soggetti non tesserati, quali i genitori dei calciatori minori.

La C..D, in ogni caso, ritiene inaccoglibile la richiesta della difesa in ordine alla determinazione proporzionale della sanzione pecuniaria dovendo rilevare che la violazione dell'articolo 1 contestata è riferita all'insieme dei fatti che sono stati posti in essere all'unico scopo di violare la normativa federale con unità di intenti e per fini che nulla hanno a che vedere con la lealtà e la probità sportiva.

La gravità di tali comportamenti, che non dovrebbe sfuggire per quanto qui emerge in sede di controllo delle attività delle società, viene tenuta in debito conto dal Collegio in ordine alla determinazione delle sanzioni che vengono commisurate ai diversi addebiti.

### **P.Q.M.**

il Collegio dichiara il deferimento fondato e pertanto infligge le seguenti sanzioni:

#### G.S. S.Miniato

- al signor Toscano Luigi, quale Presidente del G.S. S.Miniato, la inibizione per anni uno (uno);
- al signor Tosoni Danilo, la inibizione per anni uno (uno);
- al G.S. S. Miniato la sanzione dell'ammenda per €6.000,00 (seimila).

#### Alla Polisportiva Val d'Arbia

- al dirigente Roberto Bechi, nella sua qualità di Presidente della Polisportiva Val d'Arbia, la inibizione per anni tre (tre);
- al dirigente Sardone Luigi, la inibizione per anni tre (tre);
- al dirigente Lorenzetti Rossano, la inibizione per anni (tre);
- alla Polisportiva Val d'Arbia A.S.D. per la responsabilità diretta ed oggettiva derivante dal comportamento del Presidente e dei Dirigenti l'ammenda per €30.000,00 (trentamila).

## **CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

**201 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto in proprio dal Sig. Hemmy Maurizio, tesserato quale allenatore per l'A.S.D. Cascina Calcio, avverso il provvedimento con il quale il G.S.T per la Toscana gli ha inflitto la squalifica fino al 26.12.2009.**

**(C.U. n. 50/2009)**

Il provvedimento meglio evidenziato in epigrafe è oggetto di articolato reclamo, redatto in proprio dal Signor Maurizio Hemmy, il quale ne contesta il contenuto affermando che il G.S. ha parzialmente errato nell'analizzare il rapporto del D.G., equivocando sul comportamento da lui tenuto a fine gara con atteggiamento che deve essere inteso unicamente quale comportamento "antidoveroso". Preliminarmente all'esame delle singole parti della decisione del G.S., il signor Hemmy esprime il proprio rammarico per l'accaduto, ritenendo comunque del tutto sproporzionata la sanzione irrogata.

Dichiarandosi sinceramente pentito chiede a tal fine che, per ciò stesso, vengano applicate nei suoi confronti le attenuanti che in materia sono state riconosciute da numerose pronunce giurisprudenziali delle quali cita gli estremi.

Passando quindi ad esaminare i fatti che gli vengono contestati pone in rilievo, con ripetute asserzioni, che dal comportamento che egli ha tenuto durante la gara, il D.G. non ha riportato alcuna conseguenza fisica ed afferma inoltre di non aver rivolto all'ufficiale di gara alcuna offesa.

In ordine al gesto di violenza contestatogli dichiara di non aver spinto l'arbitro ma di essersi limitato ad agire "ponendogli le mani a palmi aperti sul petto": l'indietreggiamento del D.G. sarebbe dovuto più allo stupore che questi ha provato che alla violenza dell'atto.

Definisce "protesta vivace" quanto contestatogli e pone in rilievo la circostanza che lo stesso arbitro ha escluso "perentoriamente" di aver provato dolore.

Con riferimento infine a quanto accaduto a fine gara afferma che il G.S. ha travisato il comportamento tenuto dal reclamante il quale cercava "...- probabilmente in forme eccessive - un sereno chiarimento con il Direttore di gara...".

Anche a fine gara quindi nessun comportamento violento, minaccioso o offensivo è stato tenuto dal reclamante nei confronti dell'arbitro.

Ritiene inoltre che le sue affermazioni possano essere confermate sia dall'osservatore arbitrale che da un carabiniere presente nello spogliatoio.

Allega, quale ulteriore prova testimoniale, una dichiarazione sottoscritta da cinque calciatori tesserati per la propria società a conferma di quanto già indicato sul reclamo.

Infine con riferimento alla entità della sanzione riferita all'aver posto le mani sul petto del D.G. si dilunga a citare altra serie di decisioni giurisprudenziali le quali, a detta del reclamante, sanzionano in misura inferiore comportamenti più gravi di quelli dallo stesso posti in essere.

Le medesime argomentazioni venivano svolte nel corso della richiesta audizione personale alla quale il Sig. Hemmy si presentava assistito dall'Avvocato Menichini che, in particolare ribadiva con varietà di argomentazioni la assoluta mancanza di intento lesivo nel comportamento tenuto dal tesserato nei confronti del D.G., al quale, peraltro, non ha rivolto né offese né minacce.

La C.D. riunita in Camera di Consiglio passa a decisione.

In via pregiudiziale il Collegio, come ha avuto occasione di precisare in passato, non può prendere in esame la richiesta di testimonianze non essendo queste previste in ordine ai procedimenti disciplinari per i quali l'unica fonte di prova è quella indicata dall'art. 35, c.1.1.

Nell'ambito del vigente Codice di Giustizia Sportiva il mezzo istruttorio oggetto di richiesta è previsto solo in materia di illecito dall'art. 41, c.5.

Sempre in punto di merito si osserva che le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva vengono assunte nell'ambito dell'autonomia che il sistema riconosce a ciascun organo giudicante e, in ogni caso, non è sufficiente citare la massima conclusiva della sentenza per stabilire che si tratti della medesima fattispecie dovendosi, ove si voglia compiere una corretta comparazione, esaminare i singoli fascicoli nella loro interezza.

Peraltro si rileva che tutte le sentenze citate, sia in ordine alla respiscenza che l'Hemmy avrebbe dimostrato che agli atti di violenza in esse riportate, sono riferite a calciatori mentre la qualifica rivestita dall'Hemmy, allenatore, deve indurre a comportamenti ben diversi da quelli che, comunque ingiustificatamente, possono porre in essere i calciatori nell'ambito della foga agonistica.

E' oltremodo opportuno ricordare che compito primario dell'allenatore è quello di indirizzare i calciatori non solo verso la conoscenza delle norme tecniche e tattiche, ma, altresì, alla piena applicazione delle norme di disciplina e correttezza.

La C.D. rileva che la puntigliosa difesa, pur con lunga e dettagliata esposizione dei motivi e con ampia ricerca giurisprudenziale, non reca alcun concreto elemento di fatto che possa porre in dubbio, sia pur minimamente, la descrizione degli eventi riportata dal D.G. sul proprio rapporto.

Il reclamo incorre in talune contraddizioni quale quella, ad esempio, relativa alla frase riportata dal D.G., dall'indubbio carattere offensivo, che viene dapprima negata (senza proferire l'epiteto offensivo, pag. 2) per poi affermare nelle conclusioni “. .c) delle levità della condotta oltraggiosa, consistente in un solo epiteto, peraltro conferito in corso di partita ed oggetto di provvedimento di espulsione”.

Non si comprende inoltre come l'Hemmy abbia cercato, a fine gara, “... probabilmente in forme eccessive un “sereno chiarimento con il Direttore di gara...”(cfr. pag. 5).

Per quanto attiene invece ai fatti che vengono sistematicamente negati, al di fuori di “una sola parola” in riferimento alle offese, ed agli atti di violenza compiuti – sia pure senza recare danno – non può non rilevarsi l'importanza assolutamente determinante (riconosciuta peraltro dallo stesso reclamante nel gravame) del rapporto di gara.

Dall'esame di detto atto ufficiale e dai successivi supplementi, la cui valenza è affermata dal già citato art. 35, c.1.1, emerge quanto segue.

Nel primo tempo l'allenatore, richiamato per continue proteste, urlava frase offensiva che gli costava l'espulsione dal campo. Subito dopo il provvedimento si avvicinava al D.G. – distante circa quattro metri – e, appoggiandogli le mani sul petto lo faceva indietreggiare.

A tal proposito l'arbitro nel supplemento al rapporto di gara, reso in questa sede, conferma di essere indietreggiato per effetto della spinta subita e non a causa “dello stupore”, confermando, in

ogni caso, l'assenza di danni fisici. A quel punto sono intervenuti alcuni calciatori che allontanavano l'allenatore dall'arbitro.

A fine gara l'Hemmy, entrato nel recinto di gioco, spingeva ancora il D.G. facendolo barcollare, venendo ancora una volta trattenuto da propri calciatori. Infine al momento del rientro negli spogliatoi, sempre contestando le decisioni tecniche assunte durante la gara, "tocca" i componenti la terna sulle braccia per attirarne ulteriormente l'attenzione.

La decisione del G.S. risulta pienamente confermata in punto di fatto per cui essa deve essere esaminata esclusivamente sotto il profilo della entità della sanzione irrogata.

Si precisa a tal proposito che, per costanza di decisioni, questo Giudice sanziona con la squalifica compresa tra i quattro ed i sei mesi la spinta inferta, con conseguente arretramento, dai **calciatori** agli arbitri, in assenza di danno fisico. Come già sopra rilevato nel caso di specie ci si trova in presenza di un allenatore che, dovendo essere di esempio ai propri calciatori, è tenuto ad un comportamento esemplare. Da ciò discende che il gesto compiuto deve essere sanzionato in modo più severo che non nel caso di calciatori.

Alla spinta deve aggiungersi la stretta al braccio, il comportamento indubbiamente offensivo tenuto urlando varie frasi, la reiterazione del contatto con l'intera terna arbitrale.

La Commissione, inoltre, non può non ritenere che la frase riportata a pagina 7 del reclamo, che si riporta di seguito, "*Infine, altra circostanza frutto **della mistificazione del Giudice Sportivo, appare quella in forza della quale a fine gara, intervenivano nuovamente i propri calciatori che lo allontanavano definitivamente***" non costituisca indubbia offesa rivolta al G.S..

Nel ricordare al reclamante il significato etimologico del vocabolo "mistificazione, riportato sul vocabolario delle lingua italiana quale sinonimo di inganno, imbroglio, interpretazione tendenziosa e deformante (Zingarelli), il Collegio ritiene dover trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

#### P.Q.M.

ritiene che il comportamento tenuto dal Sig. Hemmy in occasione della gara in esame possa trovare idonea sanzione nella squalifica per mesi sette e così in accoglimento del reclamo delibera di squalificare fino al 26 ottobre 2009 il sig. Maurizio Hemmy.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo ed invia gli atti alla Procura Federale al fine di accertare se quanto riportato sul reclamo costituisca violazione delle disposizioni contenute nel C.G.S..

### CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

#### **207 stagione sportiva 2008/09. reclamo della U.S.D Lajatico avverso dec. Del G.S.T Toscana. Esito gara Lajatico – Cascine Sportiva del 15.03.2009. (C.U 53 del 09.04.2009)**

Il G.S.T Toscana, a seguito di reclamo presentato dalla società' Cascine Sportiva, assumeva la decisione che per praticità viene integralmente riportata.

*L'A.C.D. Cascine Sportiva in relazione alla gara U.S.D. Lajatico/A.C.D. Cascine Sportiva del 15.3.2009, lamenta l'irregolare partecipazione alla gara stessa del Sig. Gasperini Stefano, che risultava essere anche Dirigente dell'Ass. Nuova Primavera in violazione dell'art. 21 comma 4 delle N.O.I.F. con richiesta di applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società' U.S.D. Lajatico.*

*Il reclamo è fondato. Ai sensi dell'art. 21 n. 4 delle N.O.I.F. il Sig. Gasperini Stefano dirigente della Società' Nuova Primavera dal 19.8.2008 non poteva tesserarsi quale calciatore (tesseramento per la Società' U.S.D. Lajatico del 9.9.2008). La ratio della disposizione è infatti quella di evitare una situazione di incompatibilità e quindi di pericolo per la contemporaneità dei ruoli svolti o rivestiti dalla stessa persona in società' diverse.*

*Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come in epigrafe proposto dall'A.C.D. Cascine Sportiva di Cascine di Buti (Pisa) ed infligge all'U.S.D. Laiatico la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Trasmette gli atti all'Ufficio Tesseramento per gli adempimenti di rito. Dispone non addebitarsi la tassa.*

Avverso il provvedimento assunto in prime cure, reclama a questa Commissione la soc. Lajatico la quale sostiene che il tesseramento del Gasperini, quale calciatore per essa, e' antecedente al tesseramento dello stesso Gasperini quale dirigente per la societa' Nuova Primavera. In particolare osserva come il tesseramento quale calciatore sia avvenuto in data 09.09.08 mentre quella di dirigente sia stata perfezionata in data 10.10.2008 disconoscendo il documento in atti dal quale si evince come il Gasperini fosse tesserato quale dirigente della soc. Nuova Primavera dal 19.08.2008 e a tal proposito adombra la possibilita' che la firma apposta sul documento sia apocrifa.

Il reclamo e' infondato e merita di essere respinto.

La documentazione acquisita e presente in atti, dimostra inequivocabilmente come il Gasperini compaia quale dirigente della societa' nuova Primavera a far data dal 19.08.2008. Le affermazioni della reclamante, circa la possibilita' che la firma del Gasperini sul citato documento, non sia stata da lui apposta, risultano delle mere illazioni dal momento che, il calciatore, non ha inteso dissociarsi ad esempio inviando a questo collegio una memoria, oppure, venuto a conoscenza di un fatto illecito denunciandolo agli Organi Federali.

#### **P.Q.M.**

La C.D.T, conferma la decisione assunta in primo grado, respinge il proposto appello ed ordina l'incameramento della tassa prevista.

### **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

**208 stagione sportiva 2008/09 Gara U.S. Crespina A.S.D./G.S. Livorno Nord Pontino A.S.D. Del 15.3.2009 (1-2). Campionato di II categoria. In C.U. n.52 del 2/4/09.**

Reclama la societa' Livorno Nord Pontino avverso la sanzione della perdita della gara inflitta dal G.S. Regionale oltre alle relative sanzioni accessorie, che di seguito viene riportata integralmente. *"Reclamo dell'u.s. crespina a.s.d. avverso regolarita' gara u.s. crespina a.s.d./g.s. livorno nord pontino a.s.d. del 15.3.2009 (1-2).*

*Il 15 marzo 2009 veniva disputata per il Campionato di 2' Categoria, Girone E, indetto dal Comitato Regionale Toscana, la gara U.S. Crespina A.S.D./G.S. Livorno Nord Pontino A.S.D.*

*Con successivo ricorso l'U.S. Crespina A.S.D. segnala che da parte della compagine avversaria era stato utilizzato in posizione irregolare il calciatore Iacopini Alessandro. Chiede, conseguentemente, che venga nella specie applicato il disposto di cui all'art. 17, comma V, C.G.S.. Il ricorso va accolto. La situazione di fatto che caratterizza la vicenda in esame e' quella di una espulsione decretata a fine gara, per cui la normativa applicabile in sede di esecuzione non e' quella prevista dall'art. 45 c.2 C.G.S. ma bensì' dettata in via generale dall'art.22 c. 2 C.G.S.: la squalifica inflitta andava, di conseguenza, scontata a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale ".....l'automatismo della sanzione e', invero, principio che si ricollega unicamente al fatto storico dell'espulsione e non gia' a quello, ipotetico, di una espulsione che sarebbe stata decretata se l'infrazione disciplinare fosse stata commessa durante lo svolgimento della gara....." (vedi Decisione C.A.F. in Com. Off. n. 25/C del 30.03.89. – App. U.S. Caronnese). Cio' non e' stato fatto. A detta omissione consegue, a norma di regolamento ed in termini di rigoroso automatismo, l'applicazione del disposto di cui all'art. 17, comma V, C.G.S.*

*Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto dall'U.S. Crespina A.S.D. di Crespina (Pisa), infligge alla Societa' G.S. Livorno Nord Pontino A.S.D. la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3 nonche' l'ulteriore squalifica per UNA giornata al calciatore Iacopini Alessandro. Infligge inoltre l'inibizione di mesi*

*UNO al Dirigente Accompagnatore, sig. Montecalvo Antonio, nonche' l'ammenda a detta societa' di Euro 150,00 (centocinquanta/00). Ordina non addebitarsi la relativa tassa."*

La reclamante sostiene che, nonostante la declaratoria della squalifica del calciatore Iacopini Alessandro sia annoverata nel C.U. n.46/09 nella parte relativa ai calciatori non espulsi, il predetto è stato invece sanzionato dall'arbitro in contemporanea al fischio finale quindi con i calciatori ancora sul terreno di gioco.

Da tale situazione la reclamante deduce che deve trovare accoglimento la tesi secondo la quale deve essere applicato il c.d. "automatismo della sanzione" con la conseguenza di fare trovare il calciatore Iacopini nelle condizioni di avere scontato la squalifica allorchè egli ha partecipato alla gara oggetto di reclamo.

La reclamante pertanto chiede la cassazione integrale della decisione del G.S. con il conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo

La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.

La tesi sviluppata dal G.S. appare assolutamente consona ai fatti enunciati così come appare congrua in relazione all'entità della sanzione.

Da una semplice lettura del rapporto arbitrale della gara Livorno Nord Pontino-Ponteginori, si evince che l'espulsione del calciatore Iacopini è avvenuta a partita finita e che lo stesso, in occasione delle frasi offensive e minacciose pronunciate verso il D.G. sferrava un pugno alla porta degli spogliatoi.

Da ciò si rileva, come semplice corollario che, al di là del modo con il quale l'arbitro ha provveduto a notificare al calciatore la sua espulsione, il fatto è avvenuto a gara finita con la conseguenza di non trovare accoglimento la norma del C.G.S. già enunciata in prime cure che prevede il c.d. "automatismo della sanzione".

Da quanto esposto pertanto se ne deduce che il calciatore Iacopini Alessandro al momento della partecipazione della gara della sua squadra contro la società Crespina, si trovava in posizione irregolare non avendo lo stesso finito di scontare la squalifica che gli era stata inflitta.

#### **P.Q.M.**

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa

### **CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI**

**189 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall'US Villa Basilica avverso la decisione del G.S.T. Pistoia, che ha squalificato il sig. Del Cittadino Kevin fino al 17.02.2010. C.U. n° 35 del 18.03.2009.**

Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al calciatore Del Cittadino Kevin, poichè "dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, offendeva il DG colpendolo successivamente con uno schiaffo violento su una mano facendogli cadere il cartellino provocandogli leggero dolore ed arrossamento del dorso della mano. Fino al termine della gara continuava ad offendere il D.G.". Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dei fatti. Afferma che si sia trattato di un gesto istintivo nella concitazione per richiedere attenzione all'arbitro, con sostanziale mancanza di volontà in merito alle conseguenze riportate sul rapporto di gara.

Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione, stante anche la giovane età del ragazzo.

Nel supplemento di rapporto richiesto all'arbitro a fini istruttori, il DG oltre a confermare quanto già indicato agli atti, confuta l'affermazione della reclamante in merito alla contestuale presenza di più giocatori intorno al DG.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

I fatti contestati appaiono sanzionati dal Primo Giudice tenuto conto della discriminante del dolore patito dal D.G. Già in altre occasioni, poi, questa Commissione Disciplinare ha fatto presente di ritenere oltremodo oltraggioso qualsiasi gesto che comporti lo spossamento del cartellino da parte dell'arbitro.

Sulla questione della eccessività della sanzione legata alla giovane età del calciatore e alla funzione educativa dello sport (citata nelle conclusioni dalla reclamante), si ribadisce come proprio l'irrogazione di una sanzione congrua potrà consentire al giovane tesserato un'attenta riflessione sulla sua correttezza in campo, così da evitare gesti inconsulti al momento della ripresa della sua attività agonistica.

Si ritiene, però, ad una seconda lettura delle carte, alla luce del supplemento di rapporto e tenuto conto del dolore "leggero" patito dal D.G., nonché considerando motivi di equità, di ridurre la squalifica comminata.

### P.Q.M.

La Commissione Disciplinare riduce la squalifica al tesserato Del Cittadino Kevin a nove mesi. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

## CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

### **212 Reclamo della U.S Massese 1912 avverso decisione del G.S.T Toscana. Esito gara Massese – Romagnano del 8.3.2009 (C.U 52 del 02.04.2009 )**

Il G.S Terroitoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U 52 del 2 aprile 2009, che qui si riporta integralmente, accogliendo il reclamo della società Romagnano, infliggeva alla U.S Massese la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto indicata, in quanto la stessa aveva utilizzato, quale assistente di parte, il sig. Monfroni Antonio, non tesserato.

*Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 48 del 12.3.09;*

*-l'8.3.2009 si e' disputata per il Campionato Allievi, Girone A, indetto dal Comitato Regionale Toscana, la gara U.S. Massese 1919 s.r.l./A.S.D. Romagnano C.C. Calcio.*

*Con successivo reclamo l'A.S.D. Romagnano C.C. Calcio denuncia che da parte della compagine avversaria era stato utilizzato in funzione di guardalinee tal Monfroni Antonio, ch'era persona sprovvista della necessaria legittimazione. Chiede conseguentemente, che venga nella specie applicato il disposto di cui all'art. 17, punto 5 lett. b, del Codice di Giustizia Sportiva. Niente ha controdedotto l'U.S. Massese 1919 s.r.l.*

*Il ricorso va accolto. L'art. 63 delle Norme Organizzative Interne stabilisce che, qualora non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, la relativa funzione deve essere svolta solo da soggetti che abbiano una specifica qualifica: calciatori, tecnici tesserati ovvero **dirigenti che risultino regolarmente in carica**. Nel caso in esame, l'U.S. Massese 1919 s.r.l. non ha ottemperato al dettato regolamentare, che e' tassativo. La persona utilizzata quale guardalinee, era in realta' sprovvista della necessaria legittimazione, non potendosi considerare "dirigente in carica" un soggetto che non sia compreso tra quelli indicati nella domanda di ammissione alla F.I.G.C. o che non sia formalmente tesserato ai sensi dell'art. 37. Dalla documentazione in atti non risulta che il Monfroni facesse parte del Consiglio Direttivo della società o che il sodalizio avesse provveduto, in epoca successiva alla sua costituzione, ad adempiere alle formalita' previste dalla norma regolamentare. Norma fondamentale in tema di tesseramento di dirigenti e', invero, quella prevista dal citato art. 37, la cui inosservanza rende improduttiva di effetti nell'ambito federale, ogni decisione unilateralmente adottata dai sodalizi affiliati.*

*Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come innanzi proposto dall'A.S.D. Romagnano C.C. Calcio di Massa ed infligge all'U.S. Massese 1919 s.r.l. la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con*

*il punteggio di 0-3. Dispone non addebitarsi la tassa relativa”*

Avverso la decisione, inoltra reclamo a questa C.D.T, la società Massese sostenendo la regolare partecipazione alla gara del sig. Monfroni, quale assistente, in quanto lo stesso era stato inserito nei quadri dirigenziali il giorno 27/02/09 dandone comunicazione alla L.N.D Comitato Interregionale come si può evincere dalla documentazione allegata al gravame.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza di primo grado ed il conseguente ripristino del risultato sul campo

Il reclamo non merita accoglimento.

La Commissione, come del resto aveva già fatto il Giudice Sportivo, ha richiesto al Comitato Interregionale, la posizione del Monfroni.

Tali accertamenti hanno potuto stabilire come la ratifica della comunicazione inviata dalla società Massese tendente ad ottenere l'inserimento dello stesso nei quadri dirigenziali e' stato ratificato dal Comitato di appartenenza in data **25 marzo 2009**, pertanto la sua partecipazione alla gara dell'8.3.2009 era del tutto irregolare tanto da inficiarne il risultato.

**P.Q.M.**

La C.D.T. respinge il reclamo ed ordina l'incameramento della tassa

## **CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B”**

**214 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall'US Affrico ASD avverso la decisione del G.S.T. Firenze, che ha comminato alla società l'ammenda di € 900,00. C.U. n° 43 del 14.04.2009.**

Il Giudice Sportivo di Firenze comminava alla società US Affrico ASD la sanzione dell'ammenda di € 900,00 “per aver un proprio sostenitore, riconosciuto come tale perchè indossava una tuta della società, offeso ripetutamente il D.G. Il medesimo sostenitore, a fine gara, porgeva la mano al D.G. in segno di scherno stringendogli nel contempo la mano destra con l'intento di fargli male per effetto di un anello che indossava ad una delle dita. Di poi strattonava violentemente il D.G. e lo tirava con forza verso di sè provocandogli improvviso e violento dolore alla spalla destra. Successivamente l'arbitro riusciva a liberarsi ed a raggiungere la propria auto. In tale contesto il detto sostenitore proferiva ripetute offese e minacce nei confronti del D.G. Sanzione contenuta tenuto conto che trattasi di soggetto isolato”.

Con il reclamo proposto la società afferma di essere “in perfetta sintonia con la decisione del Giudice Sportivo”, e che l'individuo protagonista del fatto addebitato è oltretutto un tesserato della società.

Conclude con la richiesta di commutazione della sanzione da ammenda a squalifica del tesserato, il quale viene individuato e identificato dalla reclamante.

Il reclamo non merita accoglimento.

Quanto accaduto è assolutamente chiaro dal rapporto di gara, ed è stato oltretutto confermato senza riserve dalla stessa società.

In merito all'entità dell'ammenda, il Primo Giudice ha ben calibrato la sanzione, prendendo correttamente atto dell'episodio isolato.

La richiesta di commutazione della sanzione da ammenda a squalifica non può essere accolta tanto per giurisprudenza consolidata tanto per esigenze di afflittività (la richiesta è evidentemente strumentale, in tale senso), nonché per la responsabilità della società.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

## 7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione

## 8. ALLEGATI

Al presente Comunicato Ufficiale si allega:

- C.U. N. 129/A E 130/A della F.I.G.C. del 28.4.09 relativi all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva
- Circolare n. 46 del 24.4.09 della L.N.D. relativa ai Tornei Internazionali
- Circolare n. 47 del 27.4.09 della L.N.D. relativa al cinque per mille per il 2009 e per le annualità pregresse
- Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello che avrà luogo presso il Centro Tecnico Federale Ridolfi in Firenze **dal 6 al 18 luglio 2009**. Le domande di ammissione da redigersi in carta semplice (allegati A-B-C-D dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere al Settore Tecnico Ufficio Corsi Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello via G.D'Annunzio 138 Firenze entro e non oltre il **30 MAGGIO 2009**.

## 9. CALENDARIO GARE

### DEL 2 MAGGIO 2009 (ORE 16,00)

#### SEMIFINALI JUNIORES REGIONALI (RITORNO)

SETTIGNANESE  
LANCIOTTO CAMPI

PISA SPORTING CLUB  
PIETRASANTA MARINA

#### 4<sup>A</sup> COPPA REGIONALE "TROFEO ICeT" JUNIORES

##### GARE DEL 1° TURNO (RITORNO)

BORGO A BUGGIANO  
FIESOLECALDINE  
ROMAGNANO  
GRACCIANO  
CASCINA CALCIO  
BIBBIENA  
BRACCAGNI  
V. GRASSINA

MALISETI  
FOLGOR MARLIA  
BARBERINO M.  
FORTIS LUCCHESI  
PONTASSIEVE  
CALCIO CASTELFIORENTINO  
MARINO N. SUBBIANO  
PORTUALE GUASTICCE

#### GARE DI SPAREGGIO CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

SANTA FIRMINA  
VAIANESE

CASTIGLIONESE  
PONTE A GREVE

CAMPO FOIANO DELLA CHIANA  
CAMPO DOCCIA

16,00  
18,30

**DEL 3 MAGGIO 2009 (ORE 16,30)****CAMPIONATO DI ECCELLENZA****GARE DI PLAY OFF – GIRONE “A” – RITORNO ORE 16,30**PIETRASANTA MARINA  
BORGO A BUGGIANOS.M.MONTE MONTECALVOLI  
CAMAIORE

CAMPO PEDONESE MARINA P.

**GARE DI PLAY OFF – GIRONE “B” – ANDATA (2° TURNO) ORE 16,30**

PIANESE

BALDACCIO BRUNI

**GARE DI PLAY OUT – GIRONE “B” – RITORNO ORE 16,30**NUOVA SOC. CHIUSI  
S.DONATO TAVARNELLEFIESOLECALDINE  
LANCIOTTO CAMPI**CAMPIONATO DI PROMOZIONE****GARE DI SPAREGGIO**BUCINE  
MONTIGNOSO  
ALABASTRI V.LEVANE  
LUNIGIANA  
MONTELUPOSTADIO REGGELLO  
STADIO LA COVETTA  
STADIO CERTALDO16,00  
AVENZA 16,00 16,00**CAMPIONATO DI PROMOZIONE****GARE DI PLAY OFF – GIRONE “A” – ANDATA ORE 16,30**SIGNA  
INTERCOM.LE MONSUMMANOLAMPO  
PESCIAUZZANESE**GARE DI PLAY OFF – GIRONE “B” – ANDATA ORE 16,30**PIAN DI SCO'  
CAVRIGLIASOCI  
BIBBIENA**GARE DI PLAY OUT – GIRONE “C” – ANDATA ORE 16,30**VALDARBIA  
URBINO TACCOLASOVICILLE  
GRACCIANO**CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (ULTIMA)**15<sup>^</sup> GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

**CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (ESCLUSO GIRONE F)**15<sup>^</sup> GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

**CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE F)**14<sup>^</sup> GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

**DEL 2 e 3 MAGGIO 2009****CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI****SEMIFINALI****Gare di andata – 03/5/2009**PONTEDERA 1912 S.R.L.  
SESTESE CALCIO A.S.D.SCANDICCI A.S.D.  
TAU CALCIO ALTOPASCIOPONTEDERA/STADIO COMUNALE  
SESTO FIORENTINO SUSS. BIAGIOTTI  
PONTEDERA  
SESTO FIORENTINO03-mag 10.00  
03-mag 10.30

**CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI****SEMIFINALI****Gare di andata – 03/5/2009**

MARGINE COPERTA A.S.D.	SCANDICCI A.S.D.	MARGINE COPERTA "R. BRIZZI"	MARGINE COPERTA	03-mag 10.30
SORGENTI LABRONE A.S.D.	SESTESE CALCIO A.S.D.	VIA V.E. ORLANDO (CAMPO A)	LIVORNO	03-mag 10.30

**4<sup>A</sup> COPPA REGIONALE "TROFEO ICeT" ALLIEVI****1° TURNO RITORNO**

CALENZANO A.S.D.	MONTECATINIMURIALDO SRL	SETTIMELLO/"IL NETO" VIA DANTE	SETTIMELLO	03-mag 10.00
UNION TEAM CHIMERA AREZZO	FRECCIA AZZURRA	AREZZO/LE CASELLE "G. FRISCIA"	AREZZO	03-mag 10.30
CASTELFRANCO STELLA ROSSA	LASTRIGIANA	CASTELFRANCO DI SOTTO CAMPO B	CASTELFRANCO DI SOTTO	03-mag 10.30
CECINA	SPORTING ARNO A.S.D.	VIA N. BIXIO 20 /MARTELLACCI	SAN PIETRO IN PALAZZI	03-mag 10.30
SPORTING LUCCHESI S.R.L.	SETTIGNANESE A.S.D.	LUCCA/MONTE S.QUIRICO ACQUED/1	LUCCA MONTE S.QUIRICO	03-mag 10.30
CENTROLIDO NATIONAL A.S.D.	S.MICHELE C.VIRTUS	LIDO CAMAIORE VIA BOCCHETTE 12	LIDO DI CAMAIORE	03-mag 10.30
CALCIO CASTELFIORENTINO	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	CASTELFIORENTINO SUSS. STADIO	CASTELFIORENTINO	03-mag 10.30
SAN MINIATO A.S.D.	SORGENTI LABRONE A.S.D.	SIENA LOC. S. MINIATO	SIENA LOC. S.MINIATO	03-mag 10.30

**4<sup>A</sup> COPPA REGIONALE "TROFEO ICeT" GIOVANISSIMI****1° TURNO RITORNO**

S.MICHELE C.VIRTUS	CENTROLIDO NATIONAL A.S.D.	FIRENZE STADIO S.MICHELE	FIRENZE	03-mag 10.30
UNION TEAM CHIMERA AREZZO	LUNIGIANA 1919	PRATANTICO/VIA LA CHIESA 1	AREZZO/PRATANTICO	03-mag 10.30
TAU CALCIO ALTOPASCIO	OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	ALTOPASCIO STADIO COMUNALE	ALTOPASCIO	03-mag 10.30
FORCOLI	MALISETI S.D.	FORCOLI C.S. NUOVA PRIMAVERA	FORCOLI	02-mag 16.30*
SAURORISPESCIA DILETTANT	PISTOIA NORD A.S.D.	RISPESCIA COMUNALE G. TONIOLO	RISPESCIA	03-mag 10.30
SPORTING LUCCHESI S.R.L.	FORTIS JUVENTUS 1909	LUCCA/MONTE S.QUIRICO ACQUED/4	LUCCA MONTE S.QUIRICO	02-mag 16.00*
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	ANTIGNANO BANDITELLA	PRATO "V. ROSSI A" VLE GALILEI	PRATO S. LUCIA	03-mag 10.30
SPORTING ARNO A.S.D.	PALAZZACCIO	BADIA A SETTIMO COMUNALE	BADIA A SETTIMO	03-mag 10.30

\*ACCORDO TRA SOCIETÀ

**COPPA TOSCANA GIOVANISSIME FEMMINILE****Girone A****Giornata 2**

R.B. MONTECATINI TERME CF	REAL AGLIANESE	STADIO BELLUCCI	AGLIANA	2-mag 16.00*
---------------------------	----------------	-----------------	---------	--------------

\* ACCORDO TRA SOCIETÀ-POSTICIPO ED INVERSIONE CAMPO

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 11/5/2009.**

**Publicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 30/4/2009.**

Il Segretario  
(Sauro Falciani)

Il Presidente  
(Dr. Fabio Bresci)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A

### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 7, 8 E 10 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale i termini vengono così determinati:
  - il termine di 5 giorni previsto dall'art. 30 comma 8 e dall'art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 3 giorni;
  - il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30 comma 9 e dall'art. 41 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.
- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte di Giustizia Federale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:
  - a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
  - b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
  - c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:

- la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
  - le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale le relative ricevute;
  - le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale;
  - le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
  - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
  - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.
- d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
  - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
  - entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
  - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2009

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A

### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI SPORTIVI RELATIVI A CAMPIONATI ORGANIZZATI IN AMBITO REGIONALE E PROVINCIALE

Il Presidente Federale

- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti sportivi relativi a campionati organizzati in ambito regionale e provinciale;
- visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Territoriale i termini vengono così determinati:
  - il termine di 5 giorni previsto dall'art. 30 comma 8 e dall'art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 3 giorni;
  - il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30 comma 9 e dall'art. 41 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.
- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:
  - a) le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
  - b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
  - c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:

- la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Commissione stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
  - le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale le relative ricevute;
  - le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale;
  - le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
  - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
  - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale.
- d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
  - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
  - entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
  - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2009

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

24 aprile 2009

2077/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati  
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

## CIRCOLARE N°46

### OGGETTO: TORNEI INTERNAZIONALI

Si rendono note le disposizioni alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di tornei che vedono la partecipazione di squadre straniere, sulla base di prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.:

#### **A) TORNEI CON SQUADRE EUROPEE**

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 40 giorni dall'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.

#### **B) TORNEI CON SQUADRE EXTRA-EUROPEE**

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 70 giorni dall'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.

Il mancato rispetto delle disposizioni procedurali sopra richiamate determineranno il diniego dell'autorizzazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

27 aprile 2009

2089/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati  
e delle Divisioni della L.N.D.  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°47

### CINQUE PER MILLE PER IL 2009 E PER LE ANNUALITA' PREGRESSE DEFINITIVI ADEMPIMENTI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Il 20 aprile 2009 è stato l'ultimo giorno utile per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della domanda di iscrizione al riparto del **5 per mille per il 2009** da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

Le associazioni che hanno tempestivamente prodotto la domanda di iscrizione sono inserite nell'apposito elenco delle associazioni sportive dilettantistiche curato dalla stessa Agenzia delle entrate da pubblicare **entro il 28 aprile p.v..**

E', pertanto, cura delle associazioni interessate **controllare l'elenco** di cui sopra, pubblicato sul sito dell'Agenzia, ed eventualmente, qualora dovessero essere riscontrati errori di iscrizione, il legale rappresentante dell'associazione dovrà rivolgersi, direttamente o mediante un proprio delegato, alla Direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'associazione.

Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il **5 maggio 2009**.

Verificati gli eventuali errori, l'Agenzia provvederà a pubblicare la versione dell'elenco aggiornato entro **l'11 maggio successivo**.

A tale riguardo, si ricorda che il beneficio compete, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia del 2 aprile 2009, pubblicato nella G.U. n. 88 del 16 aprile 2009 e del successivo decreto del 16 aprile 2009, per gli anni 2006, 2007 2008 e 2009, alle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate, per quanto concerne la disciplina calcistica, alla F.I.G.C.- L.N.D., che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni.

Per completezza di informazione, si fa presente che il beneficio compete, anche, a quelle associazioni che curano l'avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva.

Una volta verificata **l'iscrizione nell'elenco definitivo pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro l'11 maggio 2009**, il legale rappresentante dell'associazione sportiva interessata dovrà, **entro e non oltre il 30 giugno 2009, a pena di decadenza**, spedire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale (Comitato Provinciale CONI) si trova la sede legale dell'associazione, **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (rintracciabile in pdf sul sito dell'Agenzia), attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

La procedura telematica dell'Agenzia, per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva, mette a disposizione il modello parzialmente precompilato (conforme al facsimile **allegato A** al predetto decreto del Ministro dell'Economia del 2 aprile u.s. con le informazioni fornite dagli interessati all'atto dell'iscrizione. Dovranno, quindi, essere inserite soltanto le informazioni che mancano.

**Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.**

**Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza del beneficio.**

L'ufficio del CONI procede, una volta ricevute le dichiarazioni sostitutive, ai controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive **entro il termine del 31 dicembre 2009**.

I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del predetto decreto del 2 aprile così come modificato dal successivo decreto del Ministro dell'economia del 16 aprile 2009, sono esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e vengono depennati dall'elenco con provvedimento formale del CONI.

**Entro il 15 marzo 2010** il CONI dovrà trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate l'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e l'elenco dei soggetti esclusi.

**Infine, entro il 31 marzo 2010**, l'Agenzia delle entrate pubblica l'elenco dei soggetti ammessi nonché l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del 5 per mille sia per le cause di decadenza previste dai commi 5 e 6 del decreto del 2 aprile u.s. sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del medesimo decreto.

### Modalità di accesso per gli anni 2006, 2007 e 2008

Tutte le associazioni sportive dilettantistiche che **hanno, in passato, inviato la domanda telematica** di iscrizione nell'elenco, **ammesse al riparto** del 5 per mille per gli anni **2006 e 2007**, **devono, al fine dell'effettiva ammissione al riparto stesso, inviare, entro 30 giorni** dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministro dell'Economia del 2 aprile 2009, **per ciascuno degli anni 2006 2007**, con distinte raccomandate con ricevute di ritorno, all'Ufficio del CONI, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, a pena di decadenza, **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto stesso.**

**Per l'anno finanziario 2008**, le associazioni sportive dilettantistiche **presenti nell'elenco redatto dal CONI** ai sensi dell'art. 2, comma 6. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, devono, **entro trenta giorni** dalla pubblicazione del predetto decreto del 2 aprile u.s., **inviare**, con raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del CONI, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, a pena di decadenza, **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto stesso.**

Alle dichiarazioni sostitutive devono essere allegate, **a pena di decadenza**, copie fotostatiche di un documento di identità del sottoscrittore.

**Pertanto le raccomandate suddette vanno inviate entro e non oltre il 16 maggio 2009.**

I moduli delle dichiarazioni sostitutive sono conformi ai **facsimile** allegati al decreto di cui sopra di cui ne fanno parte integrante.

I moduli da utilizzare sono:

- conformi al facsimile allegato B per la dichiarazione relativa all'anno finanziario 2006;
- conformi al facsimile allegato C per la dichiarazione relativa all'anno finanziario 2007;
- conformi al facsimile allegato D per la dichiarazione relativa all'anno finanziario 2008.

L'Ufficio del CONI provvede, entro **i sessanta successivi**, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti.

### Obbligo di rendicontazione delle somme

Tutti i soggetti, destinatari delle somme relative agli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009 redigono, entro un anno dalla ricezione delle stesse, un apposito e separato rendiconto nel quale è rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite ed una relazione che illustri in maniera dettagliata la destinazione delle somme attribuite, nonché le attività di interesse sociale effettivamente svolte di cui all'art. 1 del decreto 2 aprile 2009.

### Come effettuare la scelta del 5 per mille

Si ricorda che il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua IRPEF **firmando nell'apposito riquadro** (*sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge*) che figura sul modello di dichiarazione (Modello UNICO PF, Modello 730 ovvero apposita scheda allegata al CUD per coloro che sono dispensati dall'obbligo di dichiarazione).

#### **E' consentita una sola scelta di destinazione per il 5 per mille.**

Oltre alla firma, è opportuno che il contribuente **indichi**, nell'apposito spazio sotto la firma, **il codice fiscale dell'associazione sportiva** cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.

I codici fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio sono consultabili, qualora non conosciuti direttamente, negli elenchi pubblicati.

Si ricorda, infine, che la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille **non** sono in alcun modo alternative tra loro e, pertanto, **il contribuente può esercitare la scelta sia per l'8 per mille che per il 5 per mille.**

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
**STAGIONE SPORTIVA 2008/2009**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 117**

**Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello" che avrà luogo presso il Centro Tecnico Federale L. Ridolfi in Firenze con inizio il 6 luglio 2009 e termine il 18 luglio 2009.**

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice e organizza il Corso sopra indicato.
2. Il Corso si svolgerà presso il Centro Tecnico Federale con l'obbligo per i partecipanti di frequentare le attività didattiche ed avrà la durata di due settimane consecutive.
3. Il numero degli ammessi al corso è stabilito in base a quanto previsto ai punti 4, 5, 6, 7 e 14.
4. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in soprannumero, propri tecnici e tecnici federali a contratto con la F.I.G.C. nella stagione sportiva in corso, per una maggiore qualificazione degli stessi.
5. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso in soprannumero allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. da Federazioni estere nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni straniere, che siano stati abilitati Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
6. E' fatta salva la facoltà per il Settore Tecnico di ammettere al Corso tecnici, già in possesso dell'abilitazione ad Allenatore di Calcio a Cinque, presentati dalla Divisione di Calcio a Cinque fino ad un numero massimo di 14 unità, con vincolo di tesseramento per società di Serie A e A2 nella stagione 2009/2010.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere in soprannumero gli allenatori responsabili delle prime squadre iscritte ai Campionati di Serie B che nella stagione sportiva in corso siano state promosse al campionato di Serie A2.
8. Per poter essere ammessi, fatto salvo quanto previsto ai punti 4, 5, 6 e 7 è necessario che i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;
  - b) età minima 25 anni compiuti al 1.1.2009;
  - c) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;
  - d) qualifica di "Allenatore di Calcio a Cinque" con iscrizione nel suddetto Albo.
  - e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso.
9. Non potranno essere ammessi al Corso:
  - a) i candidati che, nella stagione sportiva 2008-2009 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
  - b) i candidati che nelle tre precedenti stagioni sportive siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo;
  - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorrano in una squalifica di superiore ai 90 giorni. I termini della sanzione decorrono dalla data della delibera definitiva.
10. a) Le domande di ammissione al Corso da redigersi su carta semplice (allegati A, B, C e D), dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli interessati, al Settore Tecnico

F.I.G.C. - Ufficio Corsi Allenatori “**Corso Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello**”- via G. D'Annunzio 138/b - 50135 FIRENZE entro il termine perentorio del **30 maggio 2009**.

Pertanto non saranno accolte le domande pervenute all'Ufficio Corsi Allenatori oltre il termine sopra indicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

b) La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio Corsi Allenatori sulle domande stesse.

c) Le domande potranno essere consegnate a mano direttamente al Settore Tecnico che rilascerà apposita ricevuta.

d) Nelle domande i candidati dovranno indicare l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al Corso.

e) Il Settore Tecnico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento della domanda dipendente da inesatte indicazioni nel recapito da parte dei candidati, di mancate o tardive comunicazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali.

11. I candidati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), le autocertificazioni (allegati B, C e D).

**Il Settore Tecnico dal 2007/08 ha istituito una banca dati comprendente i punteggi relativi alle domande pervenute nella stagione sportiva 2007/08; pertanto chi avesse presentato domanda in questa stagione sportiva dovrà autocertificare solo le attività non precedentemente dichiarate.**

12. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.

13. Il Settore Tecnico nominerà una Commissione che deciderà sull'ammissione al Corso.

14. La Commissione, previo esame dei requisiti di cui ai punti 8) e 9), valuterà i titoli dei candidati, attribuirà a ciascuno di essi i punteggi previsti nella tabella allegata (allegato E) e ratificherà la classifica finale.

15. I tetti massimi dei punteggi attribuibili dalla Commissione sono i seguenti:

a) titoli sportivi quale calciatore	punti	35
b) titoli sportivi quale allenatore di calcio	punti	40
c) titoli di studio	punti	5

16. Saranno ammessi al Corso i primi venti candidati in graduatoria. La lista dei candidati ammessi al Corso sarà pubblicata sul sito internet [www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it) e pubblicata su apposito Comunicato Ufficiale.

17. A parità di punteggio nella graduatoria finale costituisce titolo preferenziale l'anzianità di iscrizione all'Albo dei Tecnici quale “Allenatore di Calcio a Cinque”.

In caso di ulteriore parità costituisce titolo preferenziale la maggiore età.

18. A tutti i candidati ammessi e non ammessi al Corso verrà comunicato il punteggio ottenuto.

19. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

20. I candidati ammessi dovranno, per telegramma, fax (055-610706) o posta elettronica ([formazione.cov@figc.it](mailto:formazione.cov@figc.it)) confermare o rinunciare alla partecipazione al Corso entro dieci giorni dalla data della comunicazione di ammissione.

21. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria.

22. Gli ammessi al Corso dovranno versare al Settore Tecnico F.I.G.C. una quota di partecipazione di € 350,00 (dalla quale è esclusa la quota di iscrizione all'Albo) e provvedere direttamente alle spese di soggiorno.

Al fine di consentire una più adeguata partecipazione alle attività didattiche si raccomanda la permanenza presso la struttura ricettiva del Centro Tecnico Federale.

23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni.
25. Il "Bando di Ammissione al Corso" è inviato dal Settore Tecnico a: F.I.G.C., L.N.P., Lega Pro., L.N.D., S.G.S., A.I.A.C., A.I.C. e pubblicato sul sito internet: [www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it).
26. Fanno parte integrante del presente Bando l'allegato A (domanda di ammissione), l'allegato B (autocertificazione in cui saranno elencati i requisiti ed i titoli), l'allegato C (autocertificazione in cui sarà indicata l'attività di calciatore), l'allegato D (autocertificazione in cui sarà indicata l'attività di allenatore) e l'allegato E (criteri per l'assegnazione dei punteggi e note di compilazione).

PUBBLICATO IN FIRENZE IL 16 aprile 2009

*Il Segretario*  
*Paolo Piani*

*Il Presidente*  
*Azeglio Vicini*

## ALLEGATO A

Spett.le  
SEGRETERIA SETTORE TECNICO - F.I.G.C.  
**UFFICIO CORSI ALLENATORI**  
Via G. D'Annunzio, 138/b  
50135 FIRENZE

**Oggetto:** Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "**Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello**" indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° **117 del 16/4/2009**.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

residente in:

Via/piazza \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.

Alla domanda il sottoscritto allega le **autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D, E.**

- **una certificazione di idoneità fisica**, come richiesto al punto 8, lett. e, del Comunicato Ufficiale n° **117** del 16 aprile 2009
- **due fotografie formato tessera.**
- **Fotocopia della carta d'identità o del passaporto**

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo:

Via/piazza \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE

indirizzo posta elettronica \_\_\_\_\_

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate
- consapevole che: "L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita." (art.12 del "Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad " Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello")

luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *firma per esteso*

**N.B. - ai sensi artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000 l'istanza può essere presentata direttamente al Settore Tecnico e firmata davanti al funzionario o può essere inviata per raccomandata con allegata la fotocopia della carta di identità o del passaporto.**

## **ALLEGATO B**

### **AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate
- consapevole che: “L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.” (art.12 del “Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad " Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello”)

#### **DICHIARA:**

- di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 8 e 9 del Bando di ammissione al corso per l'abilitazione ad “Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello” (Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n. 117).
- di avere svolto quale calciatore le attività indicate nell'allegato C
- di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell'allegato D
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

<b>licenza scuola media inferiore</b>	<input type="checkbox"/>
<b>attestato di qualifica professionale</b>	<input type="checkbox"/>
<b>diploma scuola media superiore</b>	<input type="checkbox"/>
<b>diploma Isef - laurea in scienze motorie</b>	<input type="checkbox"/>
<b>laurea</b>	<input type="checkbox"/>

rilasciato da \_\_\_\_\_

luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*firma per esteso*





## **ALLEGATO E**

### *CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI*

## **TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE**

Il Settore Tecnico dal 2007/08 ha istituito una banca dati comprendente i punteggi relativi alle domande pervenute nella stagione sportiva 2007/08; pertanto chi avesse presentato domanda in questa stagione sportiva dovrà autocertificare solo le attività non precedentemente dichiarate.

(TABELLA 1)

<b>Codice</b>	<b>Attività con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C. (calcio a cinque)</b>	<b>Punteggio</b>
C001	Serie A	1.50
C002	Serie A2	1.00
C003	Serie B	0.70
C004	Serie A Femminile (Fase Nazionale)	0.50
C005	Per ogni presenza Nazionale A ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	1.00
C006	Per ogni presenza Nazionale U21 ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.50
	<b>Attività con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C. (calcio a undici)</b>	<b>Punteggio</b>
C007	Serie A	0.50
C008	Serie B	0.40
C009	Prima Divisione – ex Serie C1	0.30
C010	Seconda Divisione ex Serie C2	0.20
C011	Per ogni presenza nazionale A ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.40
C012	Per ogni presenza nazionale U21 ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20

## TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE

**Il Settore Tecnico dal 2007/08 ha istituito una banca dati comprendente i punteggi relativi alle domande pervenute nella stagione sportiva 2007/08; pertanto chi avesse presentato domanda in questa stagione sportiva dovrà autocertificare solo le attività non precedentemente dichiarate.**

(TABELLA 2)

**Attività con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

<b>Codice</b>	<b>Attività</b>	<b>Punteggio</b>
A001	Responsabile Prima Squadra in A (con deroga)	5.00
A002	Responsabile Prima Squadra in A (con deroga) + vittoria campionato	7.00
A003	Responsabile Prima Squadra in A (con deroga) + vittoria Coppa Italia	6.00
A026	Responsabile Prima Squadra in A con deroga + vittoria Campionato e Coppa Italia	8.00
A004	Responsabile Prima Squadra in A2 (con deroga)	3.00
A005	Responsabile Prima Squadra in A2 (con deroga) + promozione in A	5.00
A006	Responsabile Prima Squadra in A2 (con deroga)+ vittoria Coppa Italia	4.00
A027	Responsabile Prima Squadra in A2 con deroga + Promozione in A e vittoria C. Italia	6.00
A007	Responsabile Prima Squadra in B	1.50
A008	Responsabile Prima Squadra in B + promozione in A2	3.00
A009	Responsabile Prima Squadra in B+ vittoria Coppa Italia	2.50
A028	Responsabile Prima Squadra in B + Promozione in A2 + vittoria Coppa Italia	4.00
A010	Responsabile Prima Squadra in C1	0.70
A011	Responsabile Prima Squadra in C1+ promozione in B	1.50
A012	Responsabile Prima Squadra in C1+ vittoria Coppa Italia Regionale (fase nazionale)	1.20
A029	Responsabile Prima Squadra in C1 + Promozione in B vittoria Coppa Italia	2.00
A013	Responsabile Prima Squadra in C2	0.30
A014	Responsabile Prima Squadra in C2+ promozione in C1	0.70
A015	Responsabile Prima Squadra in C2+ vittoria Coppa Italia Regionale (fase nazionale)	0.80
A030	Responsabile Prima Squadra in C2 + Promozione in C1 + vittoria Coppa Italia	1.20
A016	Responsabile Prima Squadra Serie D	0.10
A017	Responsabile Prima Squadra Serie D+ promozione in C2	0.30
A018	Responsabile Prima Squadra Campionato Nazionale U21	1.00
A019	Responsabile Prima Squadra Campionato Nazionale U21+ vittoria campionato	2.00

A020	Responsabile Prima Squadra Campionato Nazionale U21+ vittoria Coppa Italia	1.50
A031	Responsabile Prima Squadra Camp. Naz. U 21 + vittoria Campionato e Coppa Italia	2.50
A021	Responsabile Prima Squadra Campionato Juniores	0.30
A022	Responsabile Prima Squadra Campionato Juniores + vittoria campionato	0.80
A023	Responsabile Prima Squadra Campionato Femminile	0.50
A024	Responsabile Prima Squadra Campionato Femminile + vittoria campionato	1.00
A025	Responsabile Prima Squadra Campionato Femminile + vittoria Coppa Italia	1.00
A032	Responsabile Prima Squadra Camp. Femminile + vittoria Campionato e Coppa Italia	1.50
A033	Responsabile Rappresentativa Regionale Maschile	0.50
A034	Responsabile Rappresentativa Regionale Femminile	0.50

## ABILITAZIONI

Codice	Qualifica	Punteggio
Q001	Qualifica di Allenatore di Base B Uefa	2.00
Q002	Qualifica di Allenatore Professionista di Seconda Categoria A Uefa	3.00
Q003	Qualifica di Allenatore Professionista di Prima Categoria Pro Uefa	4.00

## TITOLI DI STUDIO

titolo	punteggio
Laurea in Scienze Motorie	5.00
Diploma ISEF	5.00
Laurea	4.00
Diploma di Scuola media secondaria superiore	3.00

## NOTE DI COMPILAZIONE

Il Settore Tecnico dal 2007/08 ha istituito una banca dati comprendente i punteggi relativi alle domande pervenute nella stagione sportiva 2007/08; pertanto chi avesse presentato domanda in questa stagione sportiva dovrà autocertificare solo le attività non precedentemente dichiarate.

- a. Le domande devono essere obbligatoriamente redatte utilizzando la modulistica allegata e ogni modulo deve riportare in calce la firma.
- b. Per la compilazione degli allegati C e D attenersi strettamente ai codici riportati nelle tabelle dell'allegato E
- c. I candidati indicheranno sul modulo A i propri dati anagrafici e sui moduli di autocertificazione B, C e D, titolo di studio e attività per stagione sportiva con i codici di riferimento. I relativi punteggi (per riga e per colonna) saranno poi trascritti automaticamente dal Settore Tecnico con sistema computerizzato.
- d. Le domande non redatte sulla modulistica allegata, e/o non firmate non saranno valutate.

### Carriera di Calciatore:

1. Indicare sempre la stagione sportiva, il codice relativo all'attività svolta (come da allegato E), la società di appartenenza e le gare disputate.
2. E' obbligatorio per tutte le categorie dichiarare le gare effettivamente disputate in campionato. Qualora non fosse stata disputata almeno una gara in campionato, non sarà assegnato il punteggio per tale stagione.
3. Nel caso di tesseramento con più società nel corso della stessa stagione, si deve utilizzare una riga per ogni società riportando la stessa annata.
4. Nel caso di attività di calciatore ed allenatore nel corso della stessa stagione, deve essere dichiarata una sola attività.

### Carriera di Allenatore:

1. Nel caso in cui vi sia vittoria di campionato o vittoria di coppa Italia indicare solo il codice di riferimento: responsabile + vittoria campionato o responsabile + vittoria coppa Italia. Il suddetto codice, comprende già la somma del punteggio in qualità di responsabile ed il punteggio per la vittoria.
2. Nel caso in cui nel corso della stessa stagione sia stata svolta sia attività di allenatore presso società sportiva, sia attività di collaboratore federale, dovrà essere indicata una sola voce.
3. Nel caso in cui nel corso della stessa stagione l'allenatore figuri tesserato per più di una società (Risoluzione consensuale del contratto entro il 30 novembre, stagioni sportive 1993/94 e 1994/95), deve essere dichiarata una sola attività.

## CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. Per l'assegnazione del punteggio è obbligatorio, per tutte le categorie, dichiarare le presenze per le gare ufficiali disputate nel campionato.
2. Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare.
3. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una squadra sarà considerata la squadra alla quale viene attribuito il punteggio migliore.
4. **L'attività di calciatore e allenatore con tesseramento per Federazioni straniere sarà valutata dalla Commissione con attribuzione del relativo punteggio.**

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
  - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
  - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
  - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
  - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
  - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
  - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
  - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.

8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo [www.figc.it](http://www.figc.it).